

# agenda DEL CONSUMATORE INFORMATO



USO  
ATTENTO  
DEL  
**DENARO**



Federconsumatori Veneto

**agenda**  
DEL CONSUMATORE  
INFORMATO

USO  
**ATTENTO**  
DEL  
**DENARO**

## LO SPORTELLO INFO RISPARMIO

La Federconsumatori del Veneto, nell'ambito della propria *mission* di difesa e tutela dei diritti dei consumatori, ha messo a disposizione da oltre 10 anni lo **Sportello Info Risparmio**, con lo scopo di tutelare i risparmiatori più deboli e con minore conoscenza del mercato finanziario e dei relativi prodotti presenti sul mercato.

Lo scenario in cui si muovono i sempre più numerosi operatori del settore e i semplici risparmiatori, infatti, è mutato radicalmente, così come si sono moltiplicati i prodotti finanziari.

Numerosi risparmiatori non dispongono della preparazione e delle conoscenze necessarie a prendere decisioni "consapevoli" sulle migliori modalità di investire le proprie risorse finanziarie.

Gli scandali succedutisi negli anni (Parmalat, Cirio, Argentina e altri) e soprattutto quelli più recenti relativi alle obbligazioni subordinate e azioni delle Banche Popolari, confermano l'esigenza di trovare dei meccanismi che consentano alle persone più indifese di disporre di una maggiore informazione preventiva sulle caratteristiche dei singoli prodotti finanziari che possono avere risvolti positivi e negativi, soggettivamente valutabili.

Non è detto, infatti, che le finalità del singolo prodotto finanziario vengano percepite e valutate nella stessa direzione e con uguale intensità. Ogni risparmiatore esprime un suo profilo personale riferito alla capacità e volontà di assumersi determinati rischi. L'importante è che ognuno venga messo nelle condizioni di assumere autonomamente e consapevolmente le decisioni del caso.

A parere di Federconsumatori la recente legge sul risparmio non ha risposto, purtroppo, a tale bisogno di informazione preventiva, in quanto il legislatore ritiene che il grado di conoscenza e di specifica preparazione complessiva della popolazione sia sufficiente a gestire opportunamente il proprio denaro. Invece, come tutte le vicende legate al risparmio tradito di questi ultimi tempi dimostrano, tantissimi risparmiatori hanno subito perdite economiche e patrimoniali importanti, in alcuni casi drammatiche, proprio perché non hanno perfettamente intuito le caratteristiche e i rischi connessi ai titoli che hanno acquistato.

Questa guida, quindi, vuole rispondere al bisogno di informazione preventiva e formazione rafforzando, contemporaneamente, la consapevolezza e i mezzi di autotutela per i consumatori che si avvicinano al mercato finanziario.

## La Banca è un'azienda: trattare è possibile

Secondo dati ABI (Associazione Bancaria Italiana) in Italia a fine 2014 vi sono oltre 30.000 sportelli bancari operanti: circa 1 ogni 2.000 abitanti. Spetta al cliente trarre vantaggio da questo alto livello d'offerta, affidando i propri risparmi alla banca che offra le condizioni migliori rispetto alle proprie esigenze.

- ▶ **Informatevi** sui servizi offerti, sulle condizioni, sui vantaggi riservati alle varie categorie di clienti.
- ▶ **Confrontate** le offerte di altre banche, cercando più interlocutori e senza sentirvi vincolati a rapporti già instaurati o a presunte relazioni fiduciarie.
- ▶ **Leggete attentamente il contratto** prima di firmarlo: analizzate tutte le clausole e chiedete tutti i chiarimenti di cui avete bisogno. Una conoscenza superficiale delle condizioni contrattuali può riservare cattive sorprese.

## Trasparenza e informazione sono obbligatorie

A tutela del risparmiatore, il Testo Unico bancario (D.Lgs. 385/93), i provvedimenti della Banca d'Italia e le più recenti disposizioni attuate dal Codice del Consumo e dal Decreto Bersani hanno imposto alle banche il rispetto di una serie di regole sulla trasparenza delle condizioni di contratto.

### Obbligo di pubblicizzare le condizioni praticate

Nei locali della banca aperti al pubblico devono essere pubblicizzate le varie condizioni che regolano i diversi aspetti del rapporto bancario: i tassi di interesse, i prezzi, le spese di comunicazione alla clientela, le condizioni economiche relative ad operazioni e servizi, gli interessi di mora e le valute applicate. Le banche, inoltre, devono tenere a disposizione della clientela un avviso sulle principali norme di trasparenza e i fogli informativi con le notizie dettagliate sulle varie operazioni, sulle caratteristiche, sui rischi, sulle condizioni e sulle principali clausole contrattuali.

- ▶ Il cliente ha diritto di ottenere, prima della sottoscrizione del contratto, **copia completa del testo**, comprensiva di condizioni generali e di documento di sintesi contenente le più significative condizioni economiche e contrattuali.

### Obbligo di forma scritta del contratto bancario

L'art. 117 del Testo Unico delle leggi bancarie prescrive, a pena di nullità e/o annullabilità relativa (solo il risparmiatore può farla valere), la forma scritta dei contratti bancari.

- ▶ **Copia del contratto** va consegnata al cliente.
- ▶ **Sono nulle** le clausole che prevedono tassi di interesse, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati (è prevista la sostituzione automatica con quelle previste dalla legge).

### **Modifica unilaterale delle condizioni di contratto**

Tutte le modifiche unilaterali (cioè da parte della banca) delle condizioni contrattuali devono essere comunicate al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con un preavviso minimo di 30 giorni. Viene eliminata la norma per cui l'aumento delle spese di conto corrente produceva effetti 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo una modalità sostanzialmente non "controllabile" dal correntista.

- ▶ Il cliente ha diritto di **recedere dal contratto** senza penalità e senza spese di chiusura, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione scritta.

### **Negoziazione di titoli obbligazionari/Offerta fuori sede**

È nullo il contratto di negoziazione di obbligazioni stipulato fuori sede, che non preveda il diritto di recesso a favore dell'investitore.

### **Le comunicazioni periodiche**

L'art. 119 del testo Unico Bancario obbliga la banca a fornire per iscritto al cliente una informazione chiara e completa dello svolgimento del rapporto almeno una volta all'anno.

### **Diritto alla documentazione**

Il cliente ha sempre diritto ad ottenere copia della documentazione di ogni operazione compiuta negli ultimi 10 anni entro 90 giorni dalla richiesta. È consigliabile inoltrare alla banca specifica richiesta per iscritto tramite raccomandata a/r.

## **Il conto corrente bancario**

Il conto corrente è un contratto che si instaura tra una banca ed un cliente, detto *correntista*. In base a tale contratto, il correntista può svolgere tutte le operazioni previste come, ad esempio, pagare bollette di utenze domestiche, tasse e tributi attraverso la domiciliazione bancaria; effettuare pagamenti attraverso assegni, bonifici; utilizzare le carte Bancomat/Pago-Bancomat e carte di credito; chiedere finanziamenti, utilizzare cassette di sicurezza, investire aprendo un dossier titoli e incaricando la banca di gestirli e amministrarli. Periodicamente la banca invia l'estratto conto con il riepilogo di tutti i movimenti a debito e a credito, con il saldo del periodo, il conteggio degli interessi, delle spese e delle commissioni.

- ▶ L'estratto conto va conservato per 10 anni.

## Chiedere sempre e trattare periodicamente

Gli interessi sul conto, attualmente, sono molto bassi: in genere meno dell'1% ed il loro ammontare non riesce più a compensare le spese di gestione. Diventa, perciò, essenziale cercare di risparmiare sulle spese e trattare sulle condizioni, in particolare sulla commissione di messa a disposizione fondi (in caso di apertura di un affidamento), i giorni di valuta applicabili alle singole operazioni, il costo di ogni operazione, le spese fisse annuali, le spese per eventuali carte di credito e bancomat, il costo dei blocchetti degli assegni, il costo di eventuali polizze assicurative.

- ▶ È sempre opportuno avere chiaro il corrispettivo di ogni servizio, prima di sottoscrivere un contratto di apertura di conto corrente.
- ▶ In ogni caso si può chiudere il conto corrente senza penalità, né spese (salvo eventuali spese legate al dossier titoli).

## Il controllo dell'estratto conto

L'estratto conto è il rendiconto di tutte le operazioni bancarie effettuate nel conto corrente. È suddiviso in cinque colonne:

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	CAUSALE OPERAZIONE
Il giorno dell'operazione	Il giorno da cui decorrono gli interessi (a debito o a credito) e può essere posteriore o anteriore rispetto alla data di contabilizzazione	Indicazione di tutte le uscite di denaro nel conto (operazioni a debito del correntista)	Indicazione di tutte le entrate di denaro nel conto (operazioni a credito del correntista)	Specificazione del motivo dell'operazione: versamento, bonifico, assegno, incasso cedole, ecc.

Nell'ultima pagina, destinata al riassunto scalare, accanto all'indicazione della valuta vengono riportati i saldi per valuta, i giorni, i numeri debitori e creditori che sono le basi per calcolare gli interessi dovuti dalla banca o quelli che deve pagare il cliente.

Visto che possono verificarsi casi d'addebiti effettuati due volte, errori nella contabilizzazione o mancati accrediti, sarebbe buona abitudine tenere conto delle operazioni bancarie effettuate (pagamenti, bollette, assegni versati, ecc).

Un secondo controllo va effettuato sulla valuta, ossia sulla data dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito del correntista. Un errore di valuta può comportare che il conto vada in scoperto e, di conseguenza, generi spese e commissioni.

Altro controllo importante da effettuare riguarda le spese del conto corrente. È bene sapere che si possono chiedere spese forfettarie, senza addebito per ogni singola operazione, riducendo così l'onere complessivo (alcune banche offrono un certo numero di operazioni gratuite). Anche l'utilizzo del *banking on-line* consente una drastica riduzione delle spese. La gestione di un conto corrente comporta anche ulteriori spese, talvolta poco conosciute, tra cui: spese di chiusura periodica, addebitate al cliente alla fine di ciascun anno solare e di ciascun periodo intermedio in cui è avvenuto il conteggio d'interessi e spese; bollo sull'estratto conto e sul conto titoli allegato, una tassa governativa di possesso del conto pari a 34,20 euro l'anno a partire dal 01.02.2005, che può anche suddividersi in quote trimestrali da 8,55 euro.

- ▶ **Controllate** ogni singola voce di costo, in particolare valute, date e spese.
- ▶ **Chiedete** spiegazioni, se avete dubbi sulle condizioni applicate.
- ▶ **Trattate** periodicamente le condizioni ed informatevi anche presso altre banche.
- ▶ **Chiudete i conti correnti non utilizzati**, perché i costi di gestione possono portare il conto a debito con costi, in alcuni casi, molto alti.

## I reclami

I reclami sull'estratto conto bancario devono essere inoltrati alla banca per iscritto (raccomandata a/r) con specifiche contestazioni entro 60 giorni dalla ricezione dell'estratto conto.

- ▶ Potete sempre impugnare il documento per errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o per duplicazioni entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura.
- ▶ Potete sempre impugnare il debito fondato su un negozio nullo o annullabile o su situazione illecita riguardante il rapporto giuridico sostanziale tra le parti quale risulta dal contratto o da altre successive pattuizioni (ad esempio, addebito di una operazione non autorizzata dal correntista).

## Il Bancomat e la Carta di credito

Il **Bancomat** è un sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario presso distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di sportello ed in località diverse dalla sede della banca con cui si intrattiene il conto. Inoltre può essere utilizzato per effettuare operazioni di pagamento con addebito diretto sul proprio

conto corrente (POS). La tessera Bancomat funziona con un codice segreto (**pin**), che viene consegnato al correntista in una busta sigillata ed è conosciuto solo dal titolare del conto.

Per quanto riguarda i costi di prelevamento nessuna commissione è prevista se l'operazione avviene presso la banca emittente (fino a 4 euro per operazione presso altra banca). È possibile negoziare il costo delle commissioni. Alcuni istituti di credito consentono di prelevare su qualsiasi banca senza alcun addebito in cambio di una cifra forfettaria annua.

La **Carta di credito** è uno strumento di pagamento che realizza un "credito al consumo", in quanto permette di rinviare ad un tempo successivo il pagamento dei beni acquistati.

L'uso si basa su un contratto fra società emittente e titolare, che contiene il costo annuo e le modalità di rendicontazione. I costi variano da banca a banca. Con la carta di credito è possibile farsi addebitare l'importo dei beni acquistati in unica soluzione (generalmente a 30 giorni dall'utilizzo) oppure entro un arco di tempo più o meno lungo (da concordare con la società emittente); si può anche scegliere se farsi addebitare tali importi sul conto corrente o saldare con bollettini di c/c postale. La carta di credito è utilizzabile anche per prelevare contanti in Italia e all'estero, ma tale operazione è molto costosa (la società emittente applica una commissione che, in genere va dal 2 al 4% dell'importo prelevato).

Come per il Bancomat il codice segreto della carta di credito è consegnato in una busta ed è conosciuto solo dal titolare del conto.

- ◆ Se non ricordate il vostro codice non insistete: **dopo tre errori** la banca tratterrà, come misura di sicurezza, la carta bancomat.
- ◆ Non tenete mai il codice assieme alla carta: memorizzateli, oppure custoditeli mimetizzati.
- ◆ Fate attenzione quando rilasciate dati per transazioni via internet: per i pagamenti on line chiedete alla vostra banca **carte prepagate o virtuali**.
- ◆ Non consegnate la carta a sconosciuti in bar o ristoranti, ma portatela personalmente alla cassa.
- ◆ Fate attenzione alle frequenti truffe.
- ◆ In caso di furto o smarrimento attivate immediatamente il **blocco della carta** (chiamando il numero verde del servizio clienti), presentate subito denuncia a polizia o carabinieri ed inviatene copia alla banca (per bancomat) ed all'ente emittente (per carta di credito), per evitare che qualcuno possa utilizzare fraudolentemente i vostri risparmi.
- ◆ In caso di **clonazione** è necessario fare reclamo allegando la denuncia.



## Il prestito tramite finanziaria

Sempre più spesso le famiglie ricorrono alle finanziarie per far fronte all'aumento del costo della vita, senza rendersi conto dei rischi connessi a queste operazioni. Un prestito ottenuto tramite questi canali può costare molto caro: sommando i costi d'intermediazione, il finanziamento può avere un costo totale molto elevato nonostante che il TEG (tasso effettivo globale) rientri nei limiti imposti dalla legge anti-usura. Fare sempre attenzione che il TAN (Tasso Annuo Nominale) si discosti di pochissimo dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

► Controllate sempre che l'intermediario sia iscritto ad un albo presso l'**Ufficio Italiano Cambi** ([www.uic.it](http://www.uic.it)); di tale iscrizione deve dare notizia nella pubblicità che adotta. In mancanza di queste informazioni sono previste severe sanzioni penali.

## Il ritardo nel rimborso della rata

Gravi possono essere le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle rate: prima di tutto la decadenza dal beneficio del termine (clausola presente in quasi tutti i contratti di questo tipo), con la possibile conseguenza che la somma dovuta debba essere restituita con un unico versamento e non più in rate mensili.

La finanziaria, anche senza chiedere i motivi del ritardo, può affidare ad una società di recupero crediti la procedura di restituzione dell'intero debito non assolto. In questo caso al consumatore sarà intimato di pagare tutto il residuo con minaccia di pignoramento. Nel tentativo di ripristinare il pagamento rateale potrebbe essere richiesta al consumatore la sottoscrizione di cambiali a garanzia dei pagamenti futuri, oltre agli interessi di mora ed alle spese di recupero.

## Le liste dei cattivi pagatori

Bastano pochi giorni di ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento per essere iscritti nelle liste dei cattivi pagatori di banche e società finanziarie. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità dei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito o un mutuo. Essere iscritto a queste liste può comportare la negazione, nel futuro, di nuovi crediti anche per chi ha onorato i propri debiti pagando le dovute penali.

Recentemente, tramite apposito Codice, sono state introdotte nuove regole a garanzia di correttezza nel trattamento dei dati personali da parte di so-

cietà e soggetti privati che gestiscono informazioni creditizie, come pure dalle banche che le utilizzano ai fini del rilascio di prestiti, mutui o finanziamenti.

Il nuovo Codice prevede che prima di essere schedati come cattivi pagatori, si debba essere in ritardo di 4 mesi o con il pagamento di 4 rate. Le "sofferenze" successivamente regolarizzate per ritardi fino a due rate devono essere cancellate dopo un anno, mentre ritardi più ampi poi recuperati rimangono in memoria due anni. Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate fino a tre anni. La richiesta di un credito deve essere custodita soltanto per 180 giorni e, se non è accolta, i dati personali del cliente devono venire cancellati dopo un mese.

Federconsumatori, insieme ad altre associazioni dei consumatori, ha avviato degli accordi con i singoli SIC (Società Informazioni Credito) al fine di gestire reclami e procedure conciliative, ma anche di fornire le informazioni agli associati con un costo estremamente limitato.

- ▶ Contattate la Federconsumatori se avete problematiche relative ai SIC (Crif e simili)
- ▶ Non affidatevi a soggetti che richiedono centinaia di euro, somme assolutamente non necessarie per questo tipo di procedure.

## **Il credito al consumo**

Il contratto di credito al consumo è uno strumento che può essere utile al consumatore per effettuare i propri acquisti a condizioni agevolate, pagando un prodotto o un servizio a rate e corrispondendo un tasso di interesse alla finanziaria che ha emesso il finanziamento.

▶ Quando vi propongono un acquisto in "comode rate", fate attenzione perché vi vengono fatti sottoscrivere due contratti: uno di acquisto e uno di credito al consumo con una banca o una finanziaria.

Si tratta di una forma di finanziamento che sta registrando un notevole successo. Il consumatore spesso firma senza rendersi conto esattamente degli impegni che si assume: con il contratto di credito al consumo autorizza la finanziaria a pagare al venditore il bene acquistato e, a sua volta, si impegna a corrispondere le rate alla finanziaria. Il contratto deve avere caratteristiche di trasparenza, deve essere in forma scritta a pena di nullità, deve indicare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e la descrizione del bene al cui acquisto è finalizzato il prestito.

Problemi possono sorgere quando il contratto è collegato all'acquisto di un prodotto che si rivela sgradito o difettoso, oppure ad un contratto lesivo dei diritti dell'acquirente: spesso è difficile svincolarsi contemporaneamente

dall'uno e dall'altro contratto (quello di acquisto e quello di credito al consumo). In questi casi il consumatore deve sempre comunicare alla banca o alla finanziaria l'inadempimento dell'altro contraente, il recesso da quel contratto, la volontà di risoluzione o ogni altra vicenda contrattuale.

## **Il mutuo**

È un contratto mediante il quale una parte contraente (generalmente la banca) concede all'altra (il debitore) una somma di denaro e quest'ultima si obbliga a restituire quanto preso in prestito alle scadenze e secondo le modalità stabilite. Il mutuo più classico si riferisce all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. In questo caso il prestito è garantito dall'ipoteca che si iscrive sugli immobili stessi.

- ▶ Chiedetevi quanto potete permettervi di pagare di rata (mensile o semestrale).
- ▶ Verificate se esiste la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati (previsti dalle normative nazionali e regionali).
- ▶ Richiedete più offerte presso diverse banche (per ciascuna almeno un'offerta con tasso fisso ed una con tasso variabile).

Le banche devono mettere a disposizione della clientela una dettagliata informativa precontrattuale - una specie di preventivo - dove vengono illustrati costi (TAN, TAEG, commissioni, ecc) e condizioni del finanziamento che si va a richiedere.

## **Tasso fisso o variabile?**

È la domanda più frequente e anche la più difficile, visto che non è possibile dare una risposta valida per ogni tempo. È preferibile, comunque, evitare di stipulare mutui a tasso variabile "puro" (con clausole tipo "la banca si ritiene libera di variare il tasso di interesse, in base alla variazione dei tassi sul mercato") e scegliere un variabile a "tasso indicizzato", cioè legato ad un parametro di mercato, in genere l'Euribor 3 o 6 mesi, facilmente verificabile (nei principali giornali economici) e non modificabile da parte della banca.

È sempre bene considerare attentamente anche il tasso fisso, che ha il notevole vantaggio di avere rate costanti dall'inizio alla fine del rimborso. Nei prodotti forniti dalle banche sono molto frequenti anche le forme a tasso misto, fisso per i primi anni e poi collegato ad un indice di riferimento, oppure quelli con rata fissa e durata variabile. In questi casi è bene fare attenzione alle variabili. Recentemente hanno preso piede i mutui a tasso variabile con cap, un "tetto" oltre il quale il tasso non può aumentare.

Il tasso, comunque, non deve essere l'unico parametro di valutazione: vanno considerati anche altri fattori nella scelta del mutuo, quali, ad esempio, le spese accessorie, i tempi di istruttoria.

## **Le spese accessorie e le penali**

Sono due elementi, questi ultimi, che possono creare spiacevoli sorprese in termini di oneri economici: è, quindi, opportuno esaminare con attenzione e comparare le varie spese, il tasso di mora sui ritardi, le spese di perizia e di istruttoria, le eventuali assicurazioni collegate.

- ◆ Verificate sempre, oltre al tasso, quali sono le spese accessorie.
- ◆ Fatevi consegnare in anticipo copia del testo del contratto, in modo da poterlo leggere con attenzione.
- ◆ Chiedete spiegazioni di fronte a condizioni o clausole incomprensibili.
- ◆ In caso di rinegoziazione valutate le spese che dovrete sostenere in relazione al vantaggio che deriva dalla diminuzione degli interessi.

È da tener presente che, ormai da diversi anni, è possibile trasferire a costo zero il mutuo (la c.d. "portabilità") presso una banca che successivamente risultasse più conveniente.

## **Gli investimenti finanziari**

In questi ultimi anni banche e promotori hanno spesso offerto ai propri clienti investimenti promettenti senza spiegare le caratteristiche del prodotto finanziario, basandosi sulla fiducia del consumatore che spesso non comprende appieno quanto gli viene suggerito, complici complessità della materia, pigrizia, mancanza di trasparenza dell'operatore.

### **Gli obblighi della Banca**

Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità e una copia deve essere consegnata al cliente. La banca, inoltre, deve fornire al cliente una completa informazione sui rischi connessi alle specifiche operazioni che intende effettuare. Deve essere compilato il documento sui rischi generali degli investimenti ed informazioni economico finanziarie, secondo la **Direttiva Europea MiFID** (*Market in Financial Instruments Directive*) entrata in vigore a novembre 2007. La banca (o il promotore) pongono al cliente alcune domande per capire quali sono i suoi obiettivi di investimento, la sua situazione economico/finanziaria e la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. I documenti devono essere sottoposti alla firma del cliente prima della conclusione del contratto. Il regolamento Consob impone alla banca di informare l'investitore dell'eventuale inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni della sua inopportunità.

Ogni omessa informazione è una grave violazione di norme imperative e produce nullità e/o annullabilità dei contratti di acquisto titoli con il conseguente obbligo a carico della banca di restituire le somme affidate dall'investitore, più gli interessi legali e, se provato un danno causato dall'incauto investimento, il suo risarcimento.

Per valutare l'affidabilità di un emittente (la sua capacità di far fronte ai debiti assunti con l'obbligazione), ci sono società specializzate nell'analisi del credito. Tale valutazione è chiamata *rating*: più la società o la nazione è affidabile, più il rating è alto. Le principali società di rating sono Standard's & Poor e Moody's.

S&P	Moody's	Descrizione
AAA	Aaa	<b>Affidabilità massima:</b> Paese o società di eccellente grado di affidabilità
AA+/AA/AA-	Aa1/Aa2/Aa3	<b>Ottima affidabilità:</b> Paese o società considerato molto affidabile (es. Italia)
A+/A/A-	A1/A2/A3	<b>Buona affidabilità</b>
BBB+/BBB/BBB-	Baa1/Baa2/Baa3	<b>Discreta affidabilità:</b> al di sotto di questa soglia cominciano i titoli considerati speculativi
BB+/BB/BB-	Ba1/Ba2/Ba3	<b>Sufficiente affidabilità,</b> ma comincia qui la zona a rischio
B+/B/B-	B1/B2/B3	<b>Piena zona a rischio,</b> ma anche buone opportunità di investimento. Le cedole delle società emittenti in quest'area si aggirano attorno al 10%
CCC+/CCC/CCC-	Caa	<b>Grandissimo rischio di insolvenza.</b> Cedole, in generale, oltre il 10%
C	Ca	<b>Insolvenza.</b> Gli interessi non vengono pagati
D	D1	<b>Emittente in stato di fallimento.</b> Nessun interesse e sarà anche difficile riottenere il capitale

## Bail-in

Dal 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore **nuove regole per prevenire e gestire le crisi bancarie**; il presupposto è che le risorse per salvare le banche devono pervenire primariamente dall'interno della banca stessa.

Per ricostituire il capitale della banca si interverrà pertanto sugli strumenti finanziari più rischiosi, a partire dalle azioni, per proseguire poi con le obbligazioni convertibili, quelle subordinate, quelle senza garanzie, fino ad arrivare ai conti correnti; questi ultimi sono protetti, fino al saldo di € 100.000 per ciascun nominativo, dal Fondo di Garanzia dei Depositi.

**Oltre i 100.000 euro invece** anche i depositi possono venir chiamati a contribuire al risanamento della banca. I titoli detenuti in deposito – eccetto quelli emessi dalla banca in difficoltà – non sono interessati dalla procedura di *bail-in*.

Come si vede, assume sempre maggior importanza la scelta di una banca solida ed affidabile, con un buon valore di rating.

## Gli obblighi degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari devono agire con correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, informare sempre adeguatamente gli investitori (anche nel caso di riduzione del patrimonio affidato), evitare conflitti di interesse, garantire una gestione sana, efficiente e prudente, astenersi ad operazioni non adeguate al profilo dei propri clienti.

- ▶ Ricordate che banche e promotori finanziari sono “venditori” e che non esistono alti rendimenti a rischio zero.
- ▶ Controllate che l'investimento sia adeguato al vostro profilo di rischio ed alle vostre esigenze.
- ▶ Se non volete rischiare, chiedete prodotti a capitale “garantito” (Titoli di Stato, obbligazioni non subordinate, fondi di liquidità ecc.).
- ▶ Chiedete tutti i chiarimenti di cui avete bisogno, soprattutto per prodotti complessi che rischiano di trasformarsi in un atto di fede nei confronti della banca o del promotore.
- ▶ Accertatevi che la quotazione dei prodotti sia pubblica, in modo da poterla verificare periodicamente.
- ▶ Accertatevi che esista un mercato pubblico per il prodotto acquistato, dove poterlo vendere o comprare senza problemi.
- ▶ Ricordate che se acquistate prodotti emessi in valuta diversa dall'euro, correte il rischio del cambio.

- Leggete con attenzione il contratto e il materiale informativo che vi viene consegnato prima della sottoscrizione.
- Fatevi spiegare chiaramente (e controllate che siano poi riportati sul contratto) tutti i costi, diretti ed indiretti, che dovrete sopportare durante l'investimento.
- Ricordate che la firma deve essere apposta per ogni singolo acquisto: non firmate mai moduli in bianco.
- Ricordate che le somme previste dal contratto non vanno mai versate in contanti o con assegni intestati al promotore o all'addetto o in bianco: l'unica forma ammessa è l'assegno (circolare o bancario) con la clausola "non trasferibile" o il bonifico.
- Dovete ricevere immediatamente copia del contratto e degli altri documenti sottoscritti.
- Fate attenzione a mediatori non autorizzati o a pubblicità che possono essere ingannevoli.
- Se ritenete che l'intermediario non abbia svolto bene i propri doveri, potete fare un esposto all'ufficio reclami dell'intermediario stesso (banca, società finanziaria ecc.), che ha l'obbligo di rispondere entro 90 giorni.

## Il contenzioso con la Banca

Di fronte a contenziosi con la propria banca, ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile attivare forme di tutela meno costose e, se ben condotte, di più rapida risoluzione. In caso di controversia:

1. Cercate inizialmente la soluzione attraverso il dialogo.
2. Se l'accordo è impossibile, **rivolgetevi ad un'Associazione dei consumatori** per inoltrare formale reclamo scritto, in modo da interrompere decadenze e prescrizioni: la Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 in caso di reclamo su prodotti finanziari).
3. Richiedete alla banca copia di tutta la documentazione scritta riguardante la stipula dei contratti.
4. Ricordate che l'Ufficio reclami ha competenze su tutta la clientela: imprese, privati, artigiani, commercianti, per qualsiasi rapporto e per qualsiasi importo.
5. **In caso di non accoglimento del reclamo** potete, possibilmente attraverso un'Associazione dei consumatori, ricorrere per iscritto all'**Ombudsman - Giuri bancario** (mediante raccomandata a/r, specificando il

contenuto della controversia ed allegando la necessaria documentazione); la procedura è gratuita, salvo le spese di corrispondenza. Ricordate che l'Ombudsman ha competenza su ricorsi riguardanti investimenti avvenuti nei 24 mesi precedenti, che non siano già stati presentati davanti all'Autorità Giudiziaria: in pratica ha caratteristiche di appello rispetto alle decisioni dell'ufficio reclami della banca (il ricorso non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria, oppure richiedere una mediazione ad un organismo conciliativo, o sottoporre la questione ad un collegio arbitrale). Rientra nella competenza dell'Ombudsman la richiesta di "risarcimento danni" per importi non superiori a 100.000,00 euro, ma l'operazione da cui scaturisce la richiesta può però avere valore superiore a 100.000,00 euro. La decisione dell'Ombudsman deve essere resa entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, deve essere motivata e comunicata alle parti mediante lettera raccomandata.

6. Dal 2009 è attivo l'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra intermediari e clienti. Le competenze dell'ABF non riguardano le operazioni di investimento (che vengono trattate dall'Ombudsman), ma riguardano tutte le altre operazioni e fattispecie bancarie/finanziarie poste in essere dopo il 1-1-2007 e di importo fino a 100.000,00 euro; il ricorso va presentato possibilmente per il tramite di un'Associazione dei consumatori, viene trattato in tempi molto più rapidi di quelli della giustizia ordinaria, e con costi molto contenuti (20 euro). La decisione dell'ABF deve essere motivata e comunicata alle parti mediante lettera raccomandata.
7. In ogni caso potete rivolgervi anche alla Camera di Commercio, direttamente o tramite un'Associazione dei consumatori, per l'apposita procedura di conciliazione, oppure avvalervi della Magistratura ordinaria, rivolgendovi al Giudice di pace o al Tribunale del vostro luogo di residenza.
8. **Presso la Federconsumatori** è possibile trovare una qualificata assistenza fornita anche dagli avvocati appartenenti alla Consulta Giuridica dell'Associazione.



## PICCOLO DIZIONARIO BANCARIO

“Navigare a vista” nel clima di incertezze e di difficoltà economiche che connotano il periodo in cui viviamo non può essere una strategia vincente.

Quando si addensano le ombre della recessione, che per molti si concretizzano in disoccupazione, assottigliamento dei risparmi, tagli a spese anche essenziali, è invece importante “affilare le armi” assumendo un comportamento proattivo nel riconsiderare le abitudini di consumo e, in certi casi, anche nel ripianificare il progetto di vita.

Acquisire informazioni corrette è indubbiamente una modalità efficace di autotutela: aiuta a destreggiarsi nella complessità dei rapporti sociali e economici, ad effettuare scelte consapevoli, a difendere nelle dinamiche contrattuali gli interessi personali in condizioni di equilibrio e non di vulnerabilità e debolezza.

Facendo propria la raccomandazione della Commissione europea che sin dal 2007 incoraggia iniziative volte a portare nelle scuole i concetti di risparmio, investimento, assicurazione, garanzia, rischio, le associazioni dei consumatori da tempo sviluppano attività orientate a migliorare la conoscenza e la comprensione degli strumenti della buona finanza.

Questo piccolo dizionario si configura come un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Crisi economica, sovraindebitamento, usura: educare ad un uso consapevole del denaro”, che vede impegnate quattro associazioni di consumatori in una grande campagna informativa, articolata in molte attività, rivolta agli studenti delle scuole superiori del Veneto.

L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a capire il valore del denaro, a conoscere gli strumenti di pagamento, a pianificare le spese, a fronteggiare possibili eventi critici con forme di credito sostenibile per non scivolare nelle maglie insidiose di un progressivo indebitamento.

Senza pretese di esaustività il dizionario vuole proporsi anche alle famiglie come un agile strumento di consultazione per muoversi con minori incertezze nel mondo bancario, assicurativo e finanziario e difendere così quei risparmi che sono spesso il frutto di grandi sacrifici.

# A

## **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Organismo indipendente e imparziale avente lo scopo di risolvere le liti, riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

Si tratta di un sistema di risoluzione “stragiudiziale” delle liti che offre una possibilità più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle dei giudici, ma se la banca non le rispetta sono rese di pubblico dominio.

L’utente può rivolgersi all’ABF solo dopo aver esperito il tentativo di risoluzione direttamente con la banca o l’intermediario.

## **Accendere un conto**

Espressione del gergo bancario per indicare l’apertura di un conto corrente.

## **Accettazione cambiaria**

Atto con il quale il trattario (debitore) si obbliga, alla data/scadenza, a pagare la cambiale. Tale atto si esplica nel sottoscrivere di pugno, sulla cambiale stessa, la parola “**accetto**”, “**visto**”, o altra equipollente.

## **Acconto sul dividendo**

Utile distribuito nel corso dell’esercizio, quale anticipo sul futuro dividendo (quota di utile) della società, ancora da sottoporre alla delibera dell’assemblea.

## **Accreditamento**

Registrazione nel conto corrente di un cliente di somme di denaro a suo favore e rivenienti, ad esempio, da un versamento di contanti, da bonifici ecc.

## **Addebitamento**

Registrazione nel conto corrente del cliente di operazioni che diminuiscono i suoi risparmi, come ad esempio l’emissione di assegni, l’esecuzioni di bonifici, ecc.

## **Affidamento**

Credito concesso, sotto qualsiasi forma, da una banca a un cliente che ne abbia fatto richiesta. Tipicamente, si tratta di un fido concesso sul conto corrente.

## **Alla pari**

Uguaglianza fra il valore nominale e la quotazione o il prezzo di emissione di un titolo azionario od obbligazionario.

## **Al listino**

Ordine di acquisto o vendita di titoli in chiusura, cioè al prezzo ufficiale del listino di Borsa del giorno stabilito.

## **Allo scoperto**

L'espressione può indicare:

- la vendita di titoli che non si possiedono
- l'assegno emesso senza che vi siano disponibilità in conto corrente
- l'apertura di credito concessa dalla banca senza chiedere in cambio garanzie.

## **Ammortamento di un prestito**

Rimborso di un prestito e pagamento degli interessi da parte del debitore secondo tempi, modi e condizioni stabilite. L'ammortamento avviene mediante il pagamento di rate (costanti o variabili) costituite da una quota capitale, che ammortizza il prestito, e una **quota interessi** (costo del prestito per il mutuatario e guadagno per la banca).

## **Ammortamento di un prestito obbligazionario**

Rimborso di un prestito obbligazionario da parte della società emittente secondo tempi, modi e condizioni previsti nel regolamento all'atto dell'emissione e indicati in ogni certificato obbligazionario.

## **Anatocismo**

Produzione di interessi da parte degli interessi già scaduti su un certo capitale (art. 1283 Codice civile).

## **Anticipazione bancaria**

Operazione di credito garantita proporzionalmente da pegno su titoli di credito o merci (art. 1846 Codice civile).

## **Apertura di credito bancario**

Contratto intervenuto tra la banca e il cliente con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione di quest'ultimo una somma di denaro per un certo periodo o a tempo indeterminato (a revoca) (art. 1842 Codice civile).

## **Assegno bancario** (R.D. n. 1736/1933 e successive integrazioni e variazioni)

Titolo di credito con il quale colui che emette l'assegno (**traente**) dà alla banca (**trattario**) l'ordine incondizionato di pagare a vista al prenditore (**beneficiario**) una determinata somma di denaro. I requisiti essenziali dell'assegno (che quindi è un mezzo di pagamento) sono:

- la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo
- l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata
- il nome di colui che è designato a pagare (trattario)
- l'indicazione del luogo di pagamento
- l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso
- la sottoscrizione di colui che emette l'assegno (traente).

L'assegno bancario è trasmissibile mediante **girata** (firma) posta dal beneficiario sul retro del titolo. La girata può essere **in bianco**, se prevede l'apposizione della sola firma, o **piena**, se oltre alla firma è indicato il nome del nuovo beneficiario.

Esistono diversi tipi di **assegno bancario**:

- Assegno bancario a **copertura garantita**, per il quale è previsto il blocco sul conto corrente dell'emittente dei fondi necessari alla sua copertura (prende anche il nome di *assegno a taglio limitato* o *vademe-cum*). Nella sostanza può essere assimilato all'assegno circolare.
- Assegno bancario **da accreditare**: la clausola "da accreditare", apposta sulla sua facciata anteriore dal traente o da un successivo girante, significa che l'assegno non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto corrente di chi intendesse incassarlo.
- Assegno bancario **in bianco**: è quello che il traente rilascia non riempito completamente al prenditore, il quale rimane quindi autorizzato a completarlo nel rispetto di quanto convenuto. La responsabilità rimane comunque sempre del traente.
- Assegno bancario **non all'ordine**: la clausola "non all'ordine" apposta sull'assegno comporta che il titolo non possa essere girato, ma ceduto unicamente con le norme e gli effetti della cessione ordinaria. Se è un girante ad apporre tale clausola, l'assegno può continuare ad essere trasferito mediante girata, ma il girante rimane escluso dalla responsabilità cambiaria nei confronti di coloro cui il titolo fosse successivamente girato.
- Assegno bancario **non trasferibile**: l'apposizione della clausola "non trasferibile" apposta sulla facciata anteriore del titolo comporta che lo stesso possa essere pagato unicamente al prenditore (o accreditato sul conto corrente aperto presso la sua banca). Le attuali norme (D.L. 138 del 13 agosto 2011) prevedono che gli assegni emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro debbano recare la clausola di intrasferibilità.
- Assegno bancario **sbarrato**: con l'apposizione sulla facciata anteriore dell'assegno di due sbarre parallele il titolo può essere pagato dalla banca trattaria a un suo cliente o a un'altra banca.

Se la barratura è *speciale* (assume tale veste quando è riportato in mezzo alle due sbarre il nome della banca), l'assegno può essere pagato unicamente al banchiere indicato e, se questi è il trattario, ad un suo cliente.

### **Assegno circolare**

È emesso da una banca, a tanto autorizzata dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di essa (banca) disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente. La differenza tra l'assegno bancario e l'assegno circolare consiste nel fatto che nel primo caso la banca trattaria riceve dall'emittente, titolare del conto corrente, l'ordine di pagare (e ovviamente paga se il suo cliente ha le disponibilità nel conto); nel secondo caso, invece, è la banca ad impegnarsi a pagare perché la somma indicata sul titolo è stata, per così dire, accantonata proprio a tale scopo.

### **Assemblea degli obbligazionisti**

Organo collegiale rappresentato dalla riunione degli obbligazionisti di una società per azioni a tutela dei loro interessi comuni nei rapporti con la società (art. 2415 e segg. Codice civile).

### **Assemblea dei soci**

Organo deliberativo della società di capitali, rappresentato dalla riunione dei soci, nel quale si forma la volontà della società stessa. È un organo collegiale e, sempre che l'assemblea sia validamente convocata, le delibere delle maggioranze qualificate previste dalla legge vincolano anche i soci assenti o dissenzienti (art. 2363 e segg. Codice civile).

### **Asset**

Termine inglese con il quale si indica qualsiasi bene materiale e immateriale di proprietà dell'azienda che abbia un valore utile al pagamento di un debito. In contabilità gli *assets* rappresentano in buona sostanza l'attivo aziendale.

### **Asset allocation (Allocazione del patrimonio)**

L'investitore istituzionale, o il gestore dei patrimoni, si assume il compito di individuare la composizione ottimale del Portafoglio titoli, tenuto conto che il rendimento atteso è funzione del rischio: a maggior rischio corrisponde un maggior rendimento atteso.

### **Assicurazione** (art. 1822 e segg. Codice civile)

Contratto con il quale una parte (l'assicuratore), dietro il pagamento di un *premio* (somma pagata), si obbliga a pagare entro limiti prestabiliti all'altra parte (l'assicurato):

- i danni prodotti da un sinistro,
  - un capitale o rendita al verificarsi di un evento che riguarda la vita umana.
- L'assicurazione si divide, pertanto, in **ramo danni** (prima ipotesi) e **ramo vita** (seconda ipotesi riferita alla persona umana).

## **Assicurazione all risk**

Contratto con cui l'assicuratore garantisce la copertura contro tutti i rischi ai quali il bene oggetto dell'assicurazione è esposto, tranne che per quelli esplicitamente richiamati come esclusi. La differenza tra questo tipo di contratto e quello cosiddetto **ordinario** consiste nel fatto che nell'assicurazione *all risk* sono coperti tutti i danni ad eccezione di quelli richiamati nel contratto come esclusi; nell'ordinario invece sono coperti solamente quelli indicati.

## **Assicurazione a prestazione rivalutabile**

Contratto sulla vita per il quale i premi versati dagli assicurati sono fatti confluire in una gestione speciale separata dalle altre attività della compagnia di assicurazione, che li investe prevalentemente in titoli a reddito fisso. L'assicuratore in tale forma di contratto si impegna a garantire una certa prestazione minimale: ogni anno una cosiddetta aliquota di retrocessione del rendimento del fondo (che generalmente si aggira intorno al 75%-80%) è destinata alla rivalutazione della prestazione minima.

Con questo tipo di contratto la rendita, o il capitale, si incrementa e non può mai diminuire.

## **Assicurazione a termine fisso**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'assicuratore garantisce, sia in caso di sopravvivenza che di morte dell'assicurato, il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita. Viene quindi indicato un termine fisso in cui l'assicuratore deve onorare il proprio impegno di prestazione. Con questo tipo di contratto il premio è pagato una sola volta alla sua sottoscrizione (premio unico).

## **Assicurazione caso vita a rendita o capitale differito**

Assicurazione sulla vita con cui l'assicuratore garantisce il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una predeterminata data dal contratto, sempre che a tale data l'assicurato sia ancora in vita. In caso di premorienza nulla sarebbe dovuto da parte dell'assicuratore.

Generalmente l'assicurazione differita, sia di rendita che di capitale, è protetta da una controassicurazione che prevede la restituzione dei premi pagati, eccezion fatta per le imposte e le tasse, nel caso in cui il beneficiario muoia prima della scadenza del contratto. Questo contratto può essere a premio unico o a scadenze prefissate, generalmente annuali.

## **Assicurazione indicizzata**

Assicurazione sulla vita che prevede l'adeguamento monetario delle prestazioni (sia che si tratti di capitale che di rendita) effettuato attraverso determinati meccanismi di indicizzazione collegati, per lo più, all'incremento dei prezzi al consumo.

## **Assicurazione rendita vitalizia immediata**

Con questo tipo di contratto l'assicuratore garantisce al beneficiario una certa rendita fino a quando l'assicurato rimarrà in vita. Tale rendita è pagata sin dal momento della sottoscrizione del contratto e il premio deve essere ovviamente pagato subito in unica soluzione.

## **Assicurazione sulla vita Index Linked**

Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico il cui rendimento è legato all'andamento di un determinato indice di riferimento. Se si prende come riferimento, ad esempio, un determinato indice di Borsa, il rendimento dipende dalla crescita del relativo mercato azionario. La polizza può prevedere la garanzia di un capitale o di un rendimento minimo.

## **Assicurazione sulla vita Unit Linked**

Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico il cui rendimento è legato all'andamento di una determinata attività finanziaria, generalmente costituita da quote di Fondi comuni di investimento. Come per le *Index Linked*, anche per le *Unit Linked* la polizza può prevedere la garanzia di un capitale o di un rendimento minimo.

## **Avallo**

Contratto attraverso il quale una parte (avallante) si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione di un terzo (avallato).

Con l'avallo, in pratica, l'avallante si costituisce in solido con il debitore principale e risponde dell'adempimento dell'obbligazione garantita con tutti i suoi beni. Tale tipo di contratto trova pratica applicazione nelle cambiali e nell'assegno e si concretizza attraverso la firma apposta dall'avallante su detti titoli di credito, preceduta dalla dizione "**per avallo**".

## **Azione**

Titolo di credito rappresentativo della partecipazione del socio alla società (Spa); comprende i diritti e i doveri legati all'essere socio (art. 2325 e segg. Codice civile).

Oltre all'azione cosiddetta **ordinaria** il nostro ordinamento giuridico prevede diverse altre specie, come ad esempio l'azione **convertibile**, che offre al titolare di convertire la stessa in un'altra di diversa categoria o diversa società; l'azione **privilegiata**, ad esempio nella ripartizione degli utili e del capitale nel caso di scioglimento della società; le azioni **a favore dei prestatori di lavoro**, che si formano con l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti; le azioni di **risparmio**, che si differenziano dalle azioni ordinarie essenzialmente per due caratteristiche: gli intestatari non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma hanno diritto a ricevere una maggior quota di utili (dividendo).

# B

## Bail-in

Direttiva europea (*BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive*), recepita con decorrenza 01 gennaio 2016, che regola le crisi delle banche nell'intento di evitarne il fallimento (*bail-out*). Sostanzialmente il *bail-in* (che si può tradurre in "salvataggio interno") è la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. In pratica, in caso di dissesto bancario, i primi ad essere colpiti sono gli azionisti; seguono i detentori di Obbligazioni Subordinate (vedi), gli obbligazionisti, fino a toccare anche i depositi bancari per gli importi superiori a 100.000 euro.

Questo importo si intende per persona e per banca: ad esempio, se si ha un conto cointestato a due persone su due banche diverse, l'importo fuori *bail in* è di 400.000 euro.

## Banca/istituto di credito

La **banca** può definirsi "l'impresa intermediatrice del credito" in quanto raccoglie denaro da chi ne abbia disponibile per prestarlo a chi ne abbia bisogno: questa è la sua prima e più importante funzione.

Svolge anche una funzione di **servizi** in favore della clientela, come l'emissione e la gestione di mezzi di pagamento (carte di credito), le operazioni in cambi, la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, ecc.

Ha inoltre funzione **monetaria** in quanto crea mezzi di pagamento, come ad esempio gli assegni, che vengono accettati da tutti in sostituzione della moneta. Si parla, in questo caso, di moneta **bancaria**.

Con il decreto del Ministero del Tesoro del 22 giugno 1993 (che ha consentito alle banche di assumere partecipazioni in altre banche, assicurazioni e imprese industriali) e con il decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996 (che ha riservato alle banche e alle società di investimento l'esercizio, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento), il sistema bancario italiano ha assunto il modello di "banca universale" previsto dalla normativa comunitaria.



## **Base rate**

Si indica con tale espressione il tasso di riferimento che, nella sostanza, rappresenta la parte variabile del tasso di interesse applicato alla clientela da parte della banca. Il tasso effettivo praticato da quest'ultima si ottiene aggiungendo (ma anche sottraendo nel caso di interesse attivo per il cliente) al *base rate* le componenti fisse, rappresentate essenzialmente dalle commissioni a favore della banca stessa.

## **Basis Point**

Unità di misura, equivalente di solito al centesimo di punto percentuale, con cui si indicano le variazioni dei tassi di interesse, dei cambi e dei rendimenti dei titoli. Dire, ad esempio, che il tasso è aumentato di *20 basis point* equivale a dire che tale tasso è aumentato di 20 centesimi.

## **Benchmark**

Termine inglese usato nel campo finanziario per indicare il miglior andamento di un titolo o di un Fondo comune, cui far riferimento per gli altri appartenenti al medesimo settore.

Viene anche utilizzato per indicare l'indice di riferimento di un particolare mercato azionario od obbligazionario.

## **Blue Chips**

Espressione inglese con cui, in gergo borsistico, si indicano le azioni delle società ritenute molto importanti e solide in termini economici e finanziari, le quali formano oggetto di grandi quantità di scambio.

## **Bonifico Bancario**

Operazione bancaria con la quale è possibile trasferire fondi (denaro) da una persona fisica o giuridica (ordinante) ad un'altra (beneficiario). Il trasferimento può avvenire:

1. per **corrispondenza**, quando si addebita e si accredita il conto corrente (rispettivamente) dell'ordinante e del beneficiario;
2. per **cassa**, quando si presenta il corrispettivo in contanti alla banca che effettua il pagamento.

La corretta esecuzione del bonifico è certificata dall'indicazione sulla ricevuta prodotta dalla banca del Codice di Riferimento Operazione (CRO), costituito da un numero di undici cifre (per le Poste Italiane il CRO è formato da quindici cifre).

## **Bonus Malus**

Clausola contenuta in un contratto di assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) che contempla una riduzione del premio nel caso l'assicurato non provochi incidenti in un determinato periodo (un anno, generalmente) e un aumento del premio in caso contrario.

## **Borsa Valori (o Borsa finanziaria)**

Luogo in cui avviene la quotazione ufficiale degli strumenti finanziari. Le operazioni di scambio sono effettuate con modalità prestabilite e gestite da operatori in possesso di specifici requisiti, controllati da specifici organismi.

**Principali funzioni della Borsa:** favorire l'incontro della domanda e dell'offerta dei titoli e permettere la raccolta di nuovi risparmi attraverso il collocamento presso il pubblico di azioni e/o obbligazioni.

In Borsa possono essere quotati i seguenti più importanti strumenti finanziari: **azioni**, **obbligazioni**, **covered warrant**, **titoli di stato**.

## **Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)**

Buoni emessi dal Tesoro per provvedere alla soddisfazione dei fabbisogni dello Stato. Sono titoli a breve termine, senza cedole, emessi ad un prezzo inferiore al valore nominale (sotto la pari). La differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione rappresenta il rendimento a scadenza.

## **Buoni del Tesoro Poliennali (BTP)**

Buoni a medio-lungo termine emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico e allungare nello stesso tempo la sua scadenza media. Vengono emessi a tasso fisso.



## **Callable Bond (ma anche Call provision)**

Obbligazione che incorpora un'opzione (possibilità) che consente all'emittente, dopo un certo periodo, di rimborsare detto titolo in via anticipata a un prezzo predefinito, generalmente superiore al suo valore nominale.

## **Call premium**

Premio che l'emittente di un titolo (in genere un'obbligazione) si impegna a pagare al sottoscrittore se detto titolo è rimborsato prima della scadenza, e questo per ripagare l'investitore degli interessi che va a perdere. A tale fattispecie l'emittente fa riferimento allorquando il tasso del prestito obbligazionario è molto maggiore dei tassi correnti di mercato (cfr. **Callable Bond**).

## **Cambiale**

Titolo di credito, all'ordine, trasferibile mediante **girata** (vedi).

Si differenzia dall'assegno essenzialmente per la funzione: la cambiale è uno strumento di credito, l'assegno un mezzo di pagamento.

Due sono le tipologie di cambiale:

- a) **Tratta**, quando il titolo contiene l'ordine (che può essere dato a chi la emette o ad un terzo) di pagare una certa somma a un determinato beneficiario ad una certa scadenza;
- b) **Accettazione** o anche **Pagherò**, quando il titolo contiene la promessa incondizionata dell'emittente di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, a un beneficiario.

### **Capitale assicurato**

Somma di denaro che il beneficiario incasserà al momento in cui si verificherà l'evento previsto in un contratto di assicurazione sulla vita.

### **Capital gain**

Maggior valore (plusvalenza) percepito rispetto al prezzo pagato al momento dell'acquisto di un bene economico (generalmente titoli). In termini strettamente fiscali, tuttavia, l'espressione è usata per indicare la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni societarie da parte di privati.

### **Capitalizzazione di Borsa**

Valutazione di una società quotata in Borsa. Tale valorizzazione si ottiene moltiplicando il numero delle azioni emesse da detta società (e che compongono il suo capitale sociale) per la quotazione del titolo.

### **Capitalizzazione di un titolo**

Rapporto tra la quotazione di un titolo e l'**interesse** (se si tratta di obbligazioni) o il **dividendo** (in caso di azioni) che lo stesso titolo corrisponde. Tanto più basso è il valore di tale rapporto, tanto più alto è il rendimento del titolo.

### **Caricamento assicurativo**

Parte del premio assicurativo che comprende le spese sostenute dalla società assicuratrice per la sua attività. Viene aggiunto al premio definito "puro" che rappresenta il costo "tecnico" del servizio e l'utile dell'attività assicuratrice.

### **Carta di credito**

Documento (una tessera plastificata) che dà il diritto di ottenere, entro un limite di importo, beni oppure servizi dagli esercizi convenzionati con l'Istituto (ad es. una banca) che lo ha emesso. Nella sostanza, è un metodo di pagamento senza esborso immediato di moneta; infatti il rimborso nei confronti della società emittente da parte dell'utilizzatore avviene in un secondo momento, in unica soluzione o a rate. In quest'ultimo caso si parla

anche di Carta di credito **revolving**, modalità che si sta affermando sempre di più e che fa della Carta di credito una forma di finanziamento che si aggiunge a quelle conosciute.

### **Carta di debito**

Documento (una tessera plastificata) che dà diritto al possessore di prelevare contante presso gli sportelli automatici (ATM) e di effettuare operazioni di acquisto utilizzando strumenti tecnici presso esercizi commerciali (POS). L'utilizzo di questa tipologia di carta presuppone l'addebito, quasi sempre in tempo reale, sul conto corrente aperto dall'utente presso la banca emittente.

### **Carta prepagata**

Documento (una tessera plastificata) rilasciato da un intermediario finanziario (banche, uffici postali) contro pagamento che il portatore effettua in via anticipata. È utilizzabile presso gli esercizi convenzionati.

### **Certificati di Credito del Tesoro (CCT)**

Certificati emessi dallo Stato Italiano per finanziare e allungare la scadenza media del debito pubblico. Sono titoli (generalmente al portatore) a medio-lungo termine ed hanno un rendimento variabile legato a determinati parametri.

### **Cedola**

Documento "attaccato" ad un titolo obbligazionario o azionario che dà diritto a ottenere determinate prestazioni, quali la riscossione d'interessi (se titoli obbligazionari) o dividendi (se azioni), che si esercitano con lo stacco, vale a dire con la divisione materiale della cedola dal titolo principale.

### **Certificato di Deposito**

Documento emesso da una banca che rappresenta un deposito vincolato. I certificati di deposito possono avere scadenze variabili da tre mesi a cinque anni; possono essere emessi in moneta corrente ed anche in valuta estera con tagli ben definiti. Hanno rendimento fisso o variabile (pagabile posticipatamente) e possono essere emessi anche contro pagamento del loro valore nominale (in questo caso si parla di **Zero coupon bond**).

### **Commissione di gestione**

Nei Fondi comuni d'investimento è la commissione (compenso) riconosciuta alla società di gestione del risparmio per l'attività svolta. Si parla di commissione anche in favore delle società che gestiscono i patrimoni dei risparmiatori. Tale espressione, in inglese *Management fee*, è attribuita anche alle commissioni che il contraente di un finanziamento paga alla banca organizzatrice.

### **Commissione di sottoscrizione**

Commissione (detta anche *d'entrata*) che una società di gestione si fa pagare al momento dell'investimento in un Fondo comune. L'importo varia in funzione della tipologia del Fondo d'investimento: più modesta per i Fondi di liquidità e obbligazionari, maggiore per quelli azionari. Tale commissione è detratta dall'importo versato.

### **Commissione di uscita**

Commissione che si paga alla società di gestione al momento del disinvestimento da un Fondo comune. L'entità e la modalità di pagamento sono riportate nei prospetti informativi dei Fondi comuni di investimento.

### **Compratore del premio**

Nei contratti di Borsa è colui il quale, con il pagamento di un premio, si riserva la facoltà di acquistare o di vendere i titoli oggetto del contratto o, addirittura, di abbandonare il contratto stesso.

### **Conto corrente di corrispondenza (c/c)**

Contratto che si instaura tra una banca ed un cliente (correntista). In conformità a tale contratto il correntista può svolgere per il tramite della banca tutte le operazioni previste, come ad esempio il versamento di contante e/o di assegni, il pagamento di utenze; può inoltre effettuare ordini di pagamento, incassare titoli, trarre assegni, ecc. Per gli ordini impartiti egli deve creare sul conto le disponibilità finanziarie (provvista) necessarie alla banca per eseguire tali disposizioni.

Per i servizi il correntista paga alla banca delle commissioni, mentre la banca riconosce al correntista un certo interesse per le disponibilità liquide pro-tempore esistenti (saldi creditori).

Le banche possono anche concedere al correntista la possibilità di fruire di un affidamento (fido) sul conto corrente. Tale affidamento, generalmente, è concesso dalle banche a tasso variabile, utilizzabile sino a revoca, nelle forme e in relazione alle necessità dell'utilizzatore, ma sempre entro determinati limiti (importo del fido).

### **Contratto a contanti**

È uno dei più semplici contratti di Borsa, nel quale la liquidazione (cioè il pagamento da parte dell'acquirente e la consegna dei titoli da parte del venditore) deve avvenire entro il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello della stipula. Si differisce dal *Contratto a pronti* che prevede la liquidazione subito dopo la sua conclusione.

### **Contratto a fermo**

Con tale tipo di contratto gli obblighi delle parti sono definiti immediatamente con la sua conclusione. Sia il venditore che l'acquirente rimangono obbligati ad adempiere gli obblighi assunti.

## Contratto a premio

Contratto che, a differenza del Contratto a fermo, consente a una delle parti, dietro pagamento di un premio, di recedere eventualmente dal contratto stesso (contratto condizionato). Vi sono diversi tipi di contratto a premio:

- **Contratto a premio call:** il compratore del premio (cioè colui che paga il premio) si riserva la facoltà (opzione) di “acquistare” i titoli oggetto del contratto al prezzo e nel giorno stabiliti.

Poniamo ad esempio che un operatore si riservi di acquistare 1000 azioni di una società quotata al prezzo di listino di 100 euro negoziando un *call* (detto anche *dont*) al 10%: l'operatore pagherà un premio di 10 euro per ogni titolo negoziato e quindi, complessivamente, 10.000 euro (€10 x 1000 titoli).

Nel giorno in cui dovrà esercitare il diritto che si è riservato (detto di “risposta premio”) si potranno verificare diversi casi:

1. Il prezzo dell'azione è pari a €115, maggiore quindi rispetto al prezzo concordato del titolo (€100) maggiorato del premio (cioè €10): l'operatore senz'altro eserciterà il diritto di acquistare in quanto potrà beneficiare della differenza tra il valore del titolo di quel giorno (€115) e quello che aveva previsto (cioè €110).
2. Il prezzo dell'azione nel giorno di risposta premi è pari a €80, inferiore quindi a quello pattuito (€100): l'operatore non comprerà il titolo e pagherà solamente il premio stabilito (€10 per ogni azione).
3. Il prezzo dell'azione è proprio €100, pari cioè a quello pattuito: per l'operatore sarà ininfluente acquistare i titoli o meno in quanto la sua perdita sarebbe proprio uguale al premio che dovrebbe in ogni modo pagare.

- **Contratto a premio put:** il compratore del premio si riserva la facoltà di vendere una determinata quantità di titoli al prezzo base prefissato (ovviamente decurtato del prezzo del premio).

- **Contratto a premio stollage:** il compratore del premio si riserva la facoltà di acquistare, oppure di vendere, nel giorno di risposta premi, una determinata quantità di titoli al prezzo base prefissato. Con questo tipo di contratto il compratore del premio ha la doppia facoltà di acquistare o di vendere quei titoli, ma non ha la facoltà di recedere dal contratto: egli deve, quindi, o acquistare o vendere.

## Convertibile

Ci si riferisce ad un'azione, oppure ad un'obbligazione, che incorpora la facoltà di essere convertita in un altro titolo in un determinato periodo e a certe condizioni prestabilite.

## **Covered warrant** (vedi **Warrant**)

### **Credito al Consumo**

Concessione di credito da parte di enti o società abilitate a favore di una persona fisica in qualità di consumatore (per scopi estranei, quindi, all'attività professionale od imprenditoriale eventualmente svolta da quest'ultimo).

Esistono diverse forme di credito al consumo:

- Prestiti **finalizzati**: il finanziatore verifica il motivo della concessione del prestito; ciò accade quando, ad esempio, il finanziatore paga direttamente il fornitore di beni o servizi (auto, televisore, ecc).
- Prestiti **non finalizzati**: il finanziatore non verifica la destinazione del prestito. Le forme più conosciute di tali prestiti sono:
  1. **Prestito personale con cessione del quinto dello stipendio**: prestito a tasso fisso di durata prestabilita erogato in una sola volta. Il rimborso è effettuato con rate mensili costanti, di importo non superiore al quinto dello stipendio del richiedente (mutuatario), che vengono trattenute direttamente dal datore di lavoro e versate al finanziatore (creditore).
  2. **Prestito personale**: prestito di durata prestabilita e di importo limitato, non assistito da particolari garanzie.
  3. **Apertura di credito**: credito concesso, generalmente, a tasso variabile e utilizzabile sino a revoca, nelle forme e in relazione alle necessità dell'utilizzatore, ma sempre entro determinati limiti (importo del fido). Il rimborso avviene con rate mensili comprendenti una quota di capitale (che va a ricostituire l'importo del fido concesso) e una quota di interessi calcolati sul debito residuo. Si parla in questo caso di credito *revolving*.

# D

## **Deposito bancario**

Somma di denaro che una persona (fisica o giuridica) detiene presso una banca. In base all'attuale normativa la somma depositata è acquisita in proprietà dalla banca, la quale a sua volta è tenuta a restituirla a richiesta del depositante. Il deposito bancario può essere: **libero** (il depositante può ritirare il denaro in qualsiasi momento), **vincolato** (il depositante può ritirare il denaro solo alla scadenza concordata), **con preavviso** (il deposito può essere ritirato dopo il preavviso di un determinato tempo).

## **Deposito titoli in amministrazione**

Contratto mediante il quale la banca si impegna a custodire i titoli del cliente, ad esigere gli interessi (se titoli obbligazionari) o i dividendi (se azioni), a curare tutti i diritti legati ai titoli stessi e a provvedere alla riscossione del capitale. Per tale attività alla banca è riconosciuto un compenso (commissione o diritto) generalmente rapportato all'entità del valore dei titoli depositati.

## **Derivato** (vedi **Strumento Finanziario Derivato**)

## **Dietim (o Rateo giornaliero di interessi)**

L'espressione, se applicata ad esempio alle emissioni di nuove obbligazioni, indica l'interesse che matura dal giorno della loro sottoscrizione sino al giorno individuato (per esempio, quello dell'acquisto da parte del risparmiatore).

## **Diritto di opzione**

Strumento finanziario che rappresenta la facoltà di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge. Generalmente si riferisce ai possessori di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni, i quali possono esercitare il diritto di acquisto di nuove azioni in caso di aumento di capitale sociale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario. Il diritto di opzione ha un suo valore economico e, in caso di azioni quotate, viene a sua volta quotato in borsa se i possessori non lo hanno esercitato.

## **Dividendo**

Utile distribuito da una società ai propri soci.

## **Dossier Titoli**

Insieme dei titoli affidati ad una banca in deposito (vedi **Deposito titoli in amministrazione**).



## **Duration**

Durata residua di un'obbligazione, valutata però in un'ottica puramente finanziaria. La *duration* è utilizzata come indicatore del rischio di un investimento in obbligazioni: più lunga è la *duration*, più si è soggetti a sbalzi di quotazione.

L'indice, espresso in anni e giorni (ad esempio una *duration* di 2,123 significa due anni e 123 giorni), racchiude tante informazioni tra cui la scadenza delle cedole, il tipo di rimborso del prestito, la variabilità delle cedole. Il suo calcolo è complesso, specialmente nel caso di prestiti obbligazionari trattati a tassi variabili.



## **Eseguito**

Termine con cui si indica la conferma che l'operatore (banca, società di intermediazione immobiliare, agente di cambio) dà ai propri committenti dell'esecuzione dell'ordine (acquisto o vendita) conferito; tale conferma indica l'ora e il numero del contratto.

## **Estratto conto bancario**

Documento redatto dalla banca con una determinata periodicità, nel quale sono indicati i movimenti in dare e avere (entrate e uscite) che il titolare del conto corrente ha effettuato in un determinato periodo. L'estratto riporta anche la valuta (data da cui decorrono gli interessi a debito o a credito del cliente) attribuita ad ogni operazione, i tassi applicati, le spese, le commissioni e i saldi contabili.

## **Euribor (Euro interbank offered rate)**

Tasso praticato in Europa per le operazioni tra le banche cosiddette di prima categoria (quelle cioè che hanno il massimo dei voti da parte delle agenzie di rating (v. **Rating**). È ormai diventato il tasso cui si fa riferimento per i mutui concessi agli acquirenti di abitazioni.

## **Eurobond (o Euroobbligazioni)**

Obbligazioni emesse da un soggetto estero ed espresse in una valuta diversa rispetto a quella delle nazioni nelle quali detti titoli sono venduti. Generalmente sono titoli a tasso fisso, emessi al portatore da grosse aziende od organizzazioni internazionali, come ad esempio la Banca Europea degli investimenti (BEI), la Banca Mondiale, ecc.

# F

## **Fidejussione**

Contratto mediante il quale una parte (persona fisica o giuridica detta fidejussore) si obbliga verso il creditore e garantisce l'adempimento contrattuale di un impegno di altri (debitore). Tale atto può essere fatto anche senza la presenza (e anche la conoscenza) del debitore. Generalmente il fidejussore risponde solidalmente con il debitore dell'adempimento garantito (quasi sempre il pagamento di un debito).

## **Fondo ad accumulo o accumulazione**

Fondo comune d'investimento che non paga i dividendi (più semplicemente i guadagni) della gestione, che vengono automaticamente reinvestiti (ovviamente nello stesso Fondo).

## **Fondo comune di Reddito (Fondo a distribuzione periodica)**

Fondo comune di investimento che, a differenza del precedente, distribuisce ai sottoscrittori i guadagni della sua gestione.

## **Fondo comune di investimento**

Moderna forma di investimento, prevista e sottoposta alla legge, mediante la quale gli investitori affidano ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) i propri risparmi. La società di gestione investe i capitali conferiti per conto e nell'interesse di tutti i risparmiatori che hanno sottoscritto le regole del Fondo. Le somme conferite formano un patrimonio autonomo, di pertinenza di molte persone, suddiviso in quote.

Il Fondo può essere:

- **aperto**: sia l'entrata (l'investimento) che l'uscita (il disinvestimento) sono libere; il risparmiatore, seguendo comunque le regole proprie del Fondo, può in qualsiasi momento decidere di entrare ed uscire (vendere le quote), in funzione delle sue necessità. Questo tipo di Fondo può essere paragonato ad un titolo (azione od obbligazione che sia) che può essere acquistato e/o venduto a seconda delle necessità del possessore.
- **chiuso**: le regole principali (ad es. l'importo del capitale da sottoscrivere, il numero delle quote, ecc.) sono stabilite al momento della costituzione del Fondo. Il diritto al rimborso delle proprie quote è riconosciuto ai sottoscrittori solamente a determinate scadenze.

Ferma restando la distinzione tra chiusi ed aperti, i Fondi si possono distinguere a seconda degli investimenti dal Fondo stesso effettuati:

- **Fondo comune di investimento azionario**: investe le somme raccolte dai singoli risparmiatori prevalentemente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni ed altri titoli della specie. È un tipo di Fondo riservato a quei risparmiatori che accettano il rischio insito nei titoli azionari e, pertanto, non guardano ai rendimenti certi ma alla rivalutazione del capitale che può però avvenire in un arco temporale molto ampio.
- **Fondo comune di investimento bilanciato**: gli investimenti sono distribuiti (con prestabilite percentuali) tra titoli che producono reddito (obbligazioni) e titoli azionari. Si tratta quindi di Fondi riservati a risparmiatori che vorrebbero disporre di un rendimento ma guardano anche alla rivalutazione del capitale; hanno un grado di rischio generalmente inferiore rispetto ai Fondi azionari.
- **Fondo comune di investimento di liquidità**: gli investimenti devono essere effettuati in titoli con scadenze brevissime (diciamo nei 6 mesi). È un fondo caratterizzato quindi da bassissimo rischio e, conseguentemente, da bassi rendimenti.
- **Fondo comune di investimento flessibile**: la caratteristica principale consiste nel fatto che il gestore ha la facoltà di variare la composizione del Portafoglio senza limitazione alcuna, potendo (se del caso) detenere titoli azionari con percentuali che variano dallo 0 al 100%.
- **Fondo comune di investimento obbligazionario**: il Portafoglio del Fondo è rappresentato, in maniera prevalente, da titoli di stato ed obbligazioni. È quindi un Fondo con rischio basso e con rendimenti più modesti.
- **Fondo comune di investimento specializzato**: il Portafoglio è costituito da titoli appartenenti ad aziende operanti in determinati settori economici, oppure in aree geografiche determinate.
- **Fondo comune di investimento speculativo** (detto anche *Hedge fund*): è un Fondo particolare che non ha vincoli predefiniti rispetto all'oggetto dell'investimento. Possiede determinate caratteristiche (come ad es. il numero dei sottoscrittori, la quota minima di partecipazione, ecc.) ed è ad elevato rischio.

## **Fondo pensione**

Scopo del Fondo è di integrare il trattamento pensionistico dello Stato. Il Fondo è alimentato da contributi del lavoratore e del datore di lavoro, investiti con obiettivi di medio e lungo periodo. Con queste disponibilità il Fondo eroga, dopo un certo periodo, trattamenti pensionistici in un'unica soluzione oppure mediante una rendita.

Per lo scopo che si prefigge il Fondo è caratterizzato dalla presenza di normative specifiche molto particolari.

## Futures

Con questo contratto le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, ad una certa scadenza, un determinato numero di titoli (ma anche di beni) ad un prezzo prestabilito.

Questi tipi di contratto sono standardizzati e si svolgono presso Borse specializzate. Vi ricorrono operatori economici addestrati che, generalmente, vogliono assumere posizioni speculative o ridurre i rischi delle future quotazioni di beni (*Commodity Futures*) o attività finanziarie (*Financial Futures*).

I *Futures* su attività finanziarie a loro volta si distinguono in *Futures* su valute, su tassi di interesse e su indici di Borsa.



## Gestione patrimoniale

Attività di gestione professionale di patrimoni mobiliari (titoli) di proprietà di terzi, esercitata da operatori specializzati. Le gestioni patrimoniali si dividono nelle seguenti due fattispecie:

● **Gestione di Portafoglio d'investimento:** si tratta di un servizio che un intermediario specializzato svolge per conto di risparmiatori e che si esplicita nell'investimento di titoli e strumenti finanziari in genere. Il gestore, quindi, mette a disposizione del risparmiatore la sua attività professionale nel ricercare forme migliori di investimento, nell'ambito però dei limiti contrattualmente individuati. Una caratteristica peculiare di queste forme di gestione è che l'investitore può impartire disposizioni che, a questo punto, diventano vincolanti per il gestore.

● **Gestione in monte:** è una forma di gestione utilizzata dai Fondi comuni di investimento o dalle Società di investimento a capitale variabile (SICAV) (vedi), in base alla quale il patrimonio mobiliare (titoli) conferito dai risparmiatori si confonde con quello degli altri risparmiatori. Diversamente da quanto visto per la precedente forma (gestione di Portafoglio di investimento) il risparmiatore non può influenzare l'attività del gestore che, pertanto, ha la massima discrezionalità di operare, nei limiti tuttavia del regolamento. Il risparmiatore può unicamente uscire dal Fondo o dalla SICAV ed ottenere la restituzione, in denaro, del valore delle quote possedute.

## **Girata**

Modalità con la quale è trasferito un titolo di credito, come la cambiale e l'assegno. Si attua apponendo sul verso del titolo la firma del legittimo portatore od intestatario. Con la girata si trasferiscono anche tutti i diritti che il titolo di credito incorpora. La girata può essere **piena** (il girante indica anche il nome del nuovo beneficiario), o **in bianco** (la girata è effettuata, in questo caso, con la sola firma dell'attuale titolare senza l'indicazione nominale della persona a cui si vuole trasferire il titolo di credito).



**Hedge Fund** (vedi **Fondo comune di investimento speculativo**)

## **Home banking**

Con questo servizio la banca consente al correntista di potersi collegare telematicamente da casa (*home*) per effettuare ordini di pagamento, pagare le utenze, visionare il proprio estratto conto, fare operazioni di compravendita di titoli.

## **International Bank Account Number (IBAN)**

Codice alfanumerico di ventisette (27) caratteri (per l'Italia) utilizzato per effettuare bonifici bancari sia sul territorio nazionale che a livello europeo. L'indicazione dell'IBAN è divenuta obbligatoria a partire dal 1 giugno 2008. Il Codice è così costituito: le prime due lettere identificano la nazione europea di appartenenza (IT per l'Italia); segue il Control Internal Number (CIN) che serve a verificare la corretta trascrizione dei restanti 22 caratteri, i quali identificano il codice della banca aderente all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il Codice di Avviamento Bancario (CAB), corrispondente alla filiale di detta banca, ed il numero di conto corrente.

## **Incom bond**

Prestito obbligazionario per il quale è previsto il pagamento degli interessi solamente se l'emittente ha le disponibilità necessarie a farlo. Si tratta, quindi, di un'obbligazione molto rischiosa.

## **Index-linked bond**

Obbligazione il cui rendimento è determinato dall'andamento di un determinato indice.

Se, ad esempio, il riferimento è alle variazioni dell'indice di Borsa, il rendimento di quella obbligazione dipenderà dalle variazioni di quell'indice di Borsa preso a riferimento.

### **Insider**

Colui che approfittando della sua posizione privilegiata (es. un consigliere di amministrazione), utilizza o diffonde notizie riservate e non accessibili al pubblico in modo da trarre benefici economici dal proprio comportamento.

### **Insider Trading**

Attività (**illecita**) di utilizzo di informazioni riservate a scopo di lucro.

### **Interesse**

Prezzo pagato da chi prende in prestito capitali di terzi. Generalmente è espresso in termini percentuali e allora si parla di **saggio** (o **tasso**) di interesse e la sua determinazione varia in funzione della rischiosità del prestatore del denaro e della durata del prestito.

### **Interest rate swap (IRS)**

Contratto in base al quale due parti si impegnano a scambiarsi flussi di interesse calcolati su un determinato capitale convenzionale (detto *Notional*) che non è trasferito mai (né all'inizio né tanto meno alla fine del contratto). Scopo del contratto è di garantirsi rispetto all'andamento futuro dei tassi: in genere trasformare un tasso variabile in fisso o viceversa.

### **Ivaas (già Isvap)**

Istituto che ha lo scopo di vigilare sull'attività delle Compagnie di Assicurazione.

### **Junk bond** (vedi **Obbligazione spazzatura**)



## **Leasing** (dall'inglese *To lease* = affittare)

Contratto mediante il quale un soggetto specializzato (società di *leasing*), detto anche **locatore**, concede contro pagamento di un canone periodico ad un terzo soggetto, detto **locatario**, di disporre per un certo periodo di un bene (ad esempio un macchinario). A fine contratto al locatario è riservata la facoltà di restituire il bene, oppure di acquistarlo definitivamente pagando un prezzo prestabilito (Valore di riscatto).

## **Libretto di deposito a risparmio**

Documento rilasciato da una banca al momento della conclusione del contratto di deposito bancario (vedi), sul quale sono annotate tutte le operazioni di versamento e prelievo eseguite dal risparmiatore. Vi sono diversi tipi di libretti di risparmio a seconda del relativo contratto:

- libretto **nominativo**, quando il deposito è intestato ad una o più persone (fisica o giuridica): in questo caso la facoltà di prelievo è riservata solamente all'intestatario del deposito. Nel caso di più intestatari la facoltà di prelievo può essere **congiunta** (quindi dovranno firmare tutti i cointestatari), o **disgiunta** (la firma apposta da uno dei cointestatari libera la banca da qualsiasi responsabilità);
- libretto **al portatore**: è legittimato ad eseguire tutte le operazioni il possessore del libretto.

I libretti di risparmio possono esseri **liberi** (il prelievo è consentito in qualsiasi momento), o **vincolati** (i prelievi possono avvenire solamente alla scadenza del termine previsto contrattualmente). Ai sensi delle attuali disposizioni legislative **non possono essere emessi libretti di risparmio per importi pari o superiori a 1.000 euro** (Legge 22 dicembre 2011 n. 2014).

## **Liquidazione degli interessi**

Operazione con la quale viene determinato periodicamente l'importo degli interessi a carico o a favore dell'intestatario del conto corrente o del deposito a risparmio. Attualmente gli interessi sui conti correnti sono liquidati trimestralmente, mentre quelli sui depositi a risparmio alla fine dell'anno solare.

# M

**Management fee** (vedi **Commissione di gestione**)

## **Markets in Financial Instruments Directive (MIFID)**

Nome con cui è nota la Direttiva 2004/39/CE dell'UE con la quale si mira a costruire un mercato finanziario efficace e competitivo all'interno dei Paesi alla stessa aderenti. La Direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno competitivo uniforme tra tutti gli intermediari finanziari dell'Unione europea, senza però pregiudicare la protezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi di investimento in tutta la Comunità. Fra l'altro, la Direttiva si pone l'obiettivo di fondo di tutelare gli investitori a seconda del loro diverso grado di esperienza finanziaria.

## **Mercato**

Insieme dei compratori e dei venditori i quali, anche se non fisicamente presenti (ma opportunamente collegati per il tramite di soggetti terzi), vengono in contatto per negoziare beni e servizi. Si parla di mercato **calmo** quando le vendite prevalgono sugli acquisti e quindi i prezzi risultano in discesa. Si parla invece di mercato **debole** (o riflessivo) quando prevalgono quotazioni più basse rispetto a quelle dei giorni precedenti (si è in presenza di un mercato che continua a scendere per diversi giorni). Si dice che il mercato è **fermo** quando gli acquisti prevalgono sulle vendite e quindi i prezzi sono in rialzo. Il mercato invece è **stabile** quando i prezzi registrano solo modeste variazioni sia al rialzo che al ribasso.

## **Mercato regolamentato degli strumenti finanziari**

Mercato autorizzato dalle competenti autorità di Stato: per l'Italia è la **Consob**.

Si ha un mercato regolamentato allorquando è iscritto in un elenco redatto dallo Stato di origine, funziona regolarmente, è caratterizzato da disposizioni autorizzate dalle relative autorità competenti, prescrive il rispetto di obblighi e trasparenza. Mercati regolamentati in possesso di questi requisiti possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, senza che per questo sia necessaria l'autorizzazione dei Paesi che li ospitano. Tali mercati sono sottoposti a stringenti norme.

Fanno parte dei mercati regolamentati:



- la Borsa Valori (a sua volta suddivisa in comparti: il Mercato Telematico Azionario (MTA), Il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), Il Mercato Telematico delle Euroobbligazioni, Obbligazioni di Emittenti Esteri e delle Asset Backed Securities (EUROMOT), il Mercato Telematico dei Contratti a Premi (MPR);
- il Mercato Ristretto;
- il Mercato degli strumenti derivati;
- il Mercato all'ingrosso dei Titoli di Stato (MTS);
- il Mercato dei contratti uniformi a termine sui Titoli di Stato.

### **Mercato Ristretto**

Mercato regolamentato nel quale sono trattati titoli non ammessi alla negoziazione della Borsa. Svolge la funzione di far, per così dire, *acclimatare* i titoli che verranno in seguito ammessi alla negoziazione della Borsa.

### **Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato**

Mercato in cui sono trattati all'ingrosso i titoli di Stato. Il pubblico non può parteciparvi in qualità di operatore, in quanto vi si trattano quantitativi minimi di titoli di importo rilevante. È comunque un mercato regolamentato.

### **Mercato non regolamentato**

Mercato **non autorizzato** dalla Consob. La negoziazione degli strumenti finanziari avviene comunque attraverso un sistema di regole e strutture appositamente previste.

La Consob tuttavia ha potere di vigilare sul buon funzionamento di tali mercati. Un esempio tipico è il cosiddetto **Terzo Mercato** (vedi).

### **Montante**

Importo che si determina sommando il capitale (dato o preso a prestito) agli interessi (attivi o passivi) maturati in un determinato periodo al tasso concordato.

### **Mutuo**


Contratto mediante il quale una parte contraente (generalmente la banca) concede all'altra (che quindi diventa debitore) una somma di denaro: il debitore si obbliga a restituire quanto preso in prestito alle scadenze e con le modalità prestabilite.

Il mutuo più classico si riferisce alla fattispecie di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. In questo caso il prestito è garantito dall'ipoteca che si iscrive sugli immobili stessi.

Ci sono anche mutui senza garanzie (ipoteca) ed in questo caso si parla di mutuo **chirografo**.

La vigente normativa consente:

- **la rinegoziazione del mutuo:** è la possibilità concessa al debitore di chiedere alla banca di rivedere le condizioni contrattuali per quanto attiene sia all'entità del tasso di interesse che alla trasformazione di quest'ultimo da fisso a variabile o viceversa. La banca, tuttavia, non è obbligata ad aderire alle richieste avanzate dal debitore;
- **la surroga del mutuo:** al debitore è concessa la facoltà di chiedere ad altra banca di "accollarsi" il debito residuo a condizioni diverse (evidentemente migliori) di quelle applicate dalla prima banca;
- **la cancellazione automatica dell'ipoteca** alla fine del piano di ammortamento (limitatamente ai mutui concessi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa), senza dover sopportare costi aggiuntivi. L'obbligo della segnalazione all'Agenzia del Territorio (in precedenza Conservatoria dei Registri Immobiliari) spetta alla banca creditrice.



## Obbligazione

Titolo di credito che rappresenta un prestito contratto da una società per azioni, dallo Stato, ecc., avente determinate condizioni e modalità di regolamento (scadenza, modi di estinzione, tasso di interesse...).

Il titolo può essere emesso al portatore e (ma in maniera meno ricorrente) nominativamente: nel primo caso il diritto rappresentato dal titolo (documento) si trasferisce mediante la semplice consegna del titolo stesso.

Per quanto riguarda gli interessi l'obbligazione riconosce ai proprietari il **tasso fisso**, che resta tale per tutta la durata del prestito, o un **tasso variabile** (in questo caso la variabilità è determinata dall'andamento del prezzo cui si fa riferimento, oggi in genere l'Euribor).

L'obbligazione rappresenta, in sostanza, unicamente l'impegno della società emittente a onorare quanto promesso (pagamento degli interessi e del capitale alle scadenze pattuite). La situazione economico-finanziaria dell'emittente può quindi influenzare in modo determinante tale impegno.

### Obbligazione a cedola zero (Zero Coupon Bond)

Obbligazione emessa ad un prezzo inferiore al valore nominale (si dice "sotto la pari"). La differenza tra il prezzo di emissione ed il valore nomi-

nale incassabile alla scadenza rappresenta gli interessi che saranno percepiti. Si tratta quindi di uno strumento finanziario come i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), dei quali in passato si diceva evidentemente in maniera erronea che pagavano gli interessi in via anticipata, e i Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ).

### **Obbligazione convertibile**

Speciale obbligazione che al momento della sua emissione prevede la facoltà per il sottoscrittore di restare creditore della società o di poterla trasformare in azioni. Il regolamento del prestito stabilisce le condizioni della conversione.

### **Obbligazione con warrant (Bond warrant)**

Obbligazione speciale accompagnata da un preciso strumento finanziario (*warrant*) che attribuisce al sottoscrittore la possibilità di ottenere una certa quantità di altri titoli (azioni e/o obbligazioni) sia della stessa società sia di altra a quest'ultima (evidentemente) collegata, a determinate condizioni prestabilite. Questa facoltà, che è un vero e proprio strumento finanziario, può essere negoziata (acquistata o venduta) separatamente dall'obbligazione cui è collegata.

### **Obbligazione indicizzata (Indexed bond)**

Obbligazione con rendimento e/o rimborso dipendenti dall'andamento di un indice stabilito al momento dell'emissione del prestito. La scelta dei parametri, pertanto, acquista notevole importanza sia per l'emittente che per il sottoscrittore. I parametri sono detti **reali**, quando sono collegati al prezzo di alcuni beni; **monetari**, se collegati al costo del denaro (come l'Euribor, ad esempio), ecc.

### **Obbligazione spazzatura (detta anche Junk bond)**

Obbligazione emessa da persona giuridica o ente poco affidabile; è caratterizzata da altissimi rendimenti, ma agli alti rendimenti corrispondono un rischio elevato e il pericolo di mancato rimborso (sia degli interessi che dello stesso capitale).

### **Obbligazione strutturata**

In genere si parla di obbligazioni strutturate quando il rimborso e il rendimento dipendono dall'andamento di alcune attività finanziarie, come ad esempio azioni quotate, indici azionari, valute. Si tratta nella sostanza di obbligazioni indicizzate.

### **Obbligazione subordinata** (vedi **Prestito subordinato**)

### **Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) o di scambio (OPS)**

Offerta pubblicizzata da una società che si impegna ad acquistare determinati titoli (OPA) o a scambiare (OPS) detti titoli con altri di sua emissione

o di emissione di terzi (evidentemente alla stessa collegati). La regolamentazione di tali operazioni è molto particolare.

### **Offshore**

Termine inglese con il quale si fa riferimento ad operazioni finanziarie eseguite al di fuori del proprio Paese e, generalmente, in Paesi nei quali esistono notevoli vantaggi fiscali (Bermuda, Isole Cayman, ecc.).

### **Ombudsman Bancario**

Organismo istituito dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), al quale è stato affidato il compito di dirimere le controversie insorte tra le banche e la clientela che non si siano concluse nell'ambito della banca stessa. Le decisioni di questo organismo (che devono essere assunte nei 90 giorni successivi al reclamo) sono vincolanti per la banca ma non per il cliente che, se non si ritiene soddisfatto, può intraprendere le azioni che riterrà più opportune.

**Opzione** (vedi **Contratto a premio**)

# P

### **Pagobancomat**

Sistema interbancario di pagamento mediante il quale è possibile, utilizzando una carta magnetica, effettuare acquisti presso centri convenzionati. In tal modo il possessore della carta dispone irrevocabilmente il trasferimento del denaro dal suo conto corrente a quello dell'esercizio presso il quale ha effettuato l'acquisto. La Banca che ha emesso la carta rimane estranea a qualsiasi contestazione relativa alla fornitura delle merci o dei servizi acquistati.

La carta magnetica è detta anche **carta di debito** (vedi); il terminale utilizzato presso il centro convenzionato si chiama **POS** (Point of Sales), mentre il codice di sicurezza personale usato dall'utente si dice **PIN** (Personal Identification Number). La carta magnetica è utilizzata anche per il ritiro di contante presso il "Bancomat" (macchina che eroga il denaro).

### **Piano di accumulazione del capitale** (Capital Accumulation Plan-PAC)

Modalità particolare di partecipazione ai Fondi comuni di investimento: viene stabilito infatti il versamento di una somma iniziale cui fa seguito la pianificazione di versamenti rateali generalmente di importi contenuti. È la

forma cui si fa ricorso quando il risparmiatore che non dispone di risorse finanziarie immediate vuole costituirsi un capitale a scadenze più o meno lunghe: il cliente decide la durata dei versamenti, l'importo degli stessi, e in ultima analisi si costruisce il piano su misura.

### **Piano di investimento del capitale**

In alternativa al PAC la partecipazione al Fondo comune avviene con il conferimento in unica soluzione del capitale da investire (l'importo minimo è fissato dal regolamento dello stesso Fondo).

### **Polizza di assicurazione**

Documento che comprova l'esistenza di un contratto di assicurazione e contiene tutte le condizioni fissate dal contratto stesso.

### **POS (Point of Sales)** (vedi **Pagobancomat**)

### **Premio assicurativo**

Prezzo pagato alla Compagnia di assicurazione per ottenere la copertura di determinati rischi. Il premio può essere **lordo** (quando comprende anche gli accessori, l'imposta, ecc.), **netto** (quando comprende solo i caricamenti).

### **Prestito subordinato (o anche postergato)**

Prestito rimborsato dopo tutti gli altri tipi di prestiti che una società ha ricevuto. Questo prestito è trattato ad un tasso superiore a quello degli altri. Tale formula però nasconde un rischio maggiore in quanto, in caso di fallimento dell'emittente, il prestito potrebbe avere poche possibilità di essere rimborsato. Il prestito può essere rappresentato anche da un titolo di credito e in questo caso si parla di **Obbligazione subordinata**.

### **Prezzo Base (Base Price)**

Nel linguaggio borsistico è il prezzo al quale è stipulato un contratto a premio.

### **Prezzo di chiusura (Closing Price)**

Nel linguaggio borsistico è il prezzo al quale si è concluso l'ultimo contratto di compravendita di un determinato titolo.

### **Prezzo di emissione**

Valore al quale è collocato un titolo. Si dice che il prezzo di emissione è **alla pari**, quando è uguale al valore nominale del titolo (il valore cioè al quale il titolo sarà rimborsato); **sopra la pari**, quando è superiore al valore nominale; **sotto la pari**, quando è inferiore al valore nominale.

### **Promotore Finanziario**

Persona fisica che esercita, esclusivamente per conto di un solo soggetto abilitato, l'attività di vendita di prodotti finanziari. Tale attività è prevista e regolata da speciali disposizioni di legge.

## **Pronti contro termine**

Operazione mediante la quale una parte vende a pronti una certa quantità di titoli e riacquista a termine titoli della stessa specie ad un prezzo già prestabilito. Si tratta, per il risparmiatore, di una forma di investimento a breve tempo (1-3mesi) a tassi prefissati.

## **Prospetto informativo**

Documento che contiene tutte le informazioni relative agli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni) emessi da una società ed offerti al pubblico dei risparmiatori.

La redazione del prospetto e le informazioni che deve contenere sono regolate da precise disposizioni di legge.

## **Protesto**

Atto redatto da un **pubblico ufficiale** (ufficiale giudiziario, notaio, segretario comunale) con il quale è attestato il mancato pagamento di un titolo di credito giunto a scadenza. Tale atto formale è indispensabile per esercitare l'azione di recupero (regresso) nei confronti dei giranti e del traente (nel caso di assegno bancario e di cambiale tratta).



## **Rapporto di conversione**

Numero di obbligazioni necessario per avere diritto ad un'azione (vedi **Obbligazione convertibile**).

## **Rapporto Interbancario Diretto (RID)**

Servizio di incasso di crediti che si basa su un'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore. Esempio classico di RID sono le autorizzazioni permanenti all'addebito sul proprio conto corrente delle bollette relative alle utenze domestiche (gas, luce, telefono, ecc.).

## **Rating**

Valutazione elaborata da agenzie specializzate (Agenzie di *rating*) in merito alla qualità dei titoli obbligazionari emessi da società. Indica, nella sostanza, il grado di solvibilità di quella società e stabilisce quindi le probabilità che le obbligazioni siano pagate alla scadenza. Tale classificazione

è espressa in lettere: si parte da AAA (massima solvibilità) a D (quando l'inadempimento da parte dell'emittente è, di fatto, certo).

### **Refinancing (o Refunding)**

Sostituzione di un prestito giunto a scadenza con altro prestito obbligazionario. Questo accade quando l'emittente non è in grado di rimborsare il prestito in scadenza.

### **Registro delle Imprese**

Albo presso il quale devono essere iscritte tutte le imprese, sia individuali che societarie, che esercitano un'attività industriale, commerciale, di trasporto, bancaria, o loro ausiliarie. Sul registro, che è tenuto presso le Camere di Commercio, sono riportati tutti gli accadimenti della vita delle aziende (nascita, modifica ed estinzione).

### **Remote banking**

Servizio bancario che consente al cliente di una banca di collegare il suo computer a quello della banca per effettuare operazioni autorizzate (ad esempio bonifici, pagamento di utenze, pagamento di titoli cambiari, ecc.). Si parla di *home banking* se l'utilizzatore è un privato, di *corporate banking* se l'utilizzatore è un'azienda.

### **Rendimento**

Si parla di rendimento di un titolo per valutare, dal punto di vista economico, un investimento o un'operazione finanziaria in genere. Il rendimento è espresso in termini percentuali rispetto al capitale investito.

### **Riporto**

Contratto mediante il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un'altra (riportatore) titoli di credito di una certa specie ad un determinato prezzo: alla scadenza stabilita il riportatore si impegna a trasferire al riportato titoli della stessa specie contro il rimborso del prezzo pagato, prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura prestabilita.

Del riporto si dice anche che si tratta di un **prestito di titoli**, quando è interesse del riportatore disporre di certi titoli per un determinato periodo; si parla invece di **investimento** quando è il riportato ad aver bisogno di liquidità per un certo periodo di tempo e quindi garantisce, nella sostanza, la restituzione del denaro con i titoli stessi.

### **Riscatto assicurativo**

Possibilità riservata al contraente di una polizza in caso di morte o in caso di vita di richiedere, prima della scadenza del contratto, la liquidazione di quanto nel frattempo maturato. Generalmente tale riscatto è possibile dopo che sia trascorso un certo numero di anni e tale numero varia in funzione del tipo di premio (unico o periodico) e della durata della polizza.

## **Risparmio gestito**

Patrimonio che i risparmiatori affidano ad intermediari finanziari affinché costoro, avvalendosi delle proprie capacità professionali, possano investirlo nel migliore dei modi, seguendo il mandato ricevuto. Le forme di risparmio gestito sono i Fondi comuni di investimento, le gestioni individuali mobiliari, le Società di investimento a capitale variabile (Sicav), le assicurazioni sulla vita, i Fondi pensione.

## **Risposta premi**

Giorno borsistico nel quale il compratore del premio può esercitare la facoltà che si è riservata (vedi **Contratti a premio**).



## **Saldo del conto corrente**

Saldo che risulta in un determinato momento su un conto corrente intestato ad un utente bancario.

Si parla di **saldo contabile** quando si fa riferimento al saldo immediatamente visibile, senza tener conto quindi delle valute assegnate alle singole operazioni di debito o di credito registrate.

Si parla, invece, di **saldo liquido** quando si fa riferimento a quello risultante dallo scalare degli interessi (detto anche **staffa**), documento nel quale le operazioni sono riepilogate non in ordine di data di registrazione, ma in ordine di valuta (che è il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito o a credito del correntista).

## **Senza spese**

Clausola che, se inserita in un titolo di credito all'ordine (come la cambiale e l'assegno bancario), dispensa il portatore del titolo dall'elevarne il protesto in caso di mancato pagamento o accettazione.

## **Single Euro Payments Area (SEPA)**

L'Area Unica di Pagamento in Euro promuove la realizzazione di un sistema di pagamenti più efficiente, basato su regole comuni a tutti i Paesi aderenti. Ha lo scopo di offrire ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in euro nell'area SEPA, senza più alcuna differenza tra pagamenti nazionali ed europei, con la medesima facilità con cui vengono eseguiti nei singoli Paesi.



A tale scopo è stato adottato un insieme di regole e standard che riguardano i principali servizi di pagamento elettronici (bonifici, addebiti preautorizzati, carte di pagamento). Utilizzando l'Area Unica di Pagamento in Euro scaturiscono enormi vantaggi in termini di semplificazione dei processi, maggiore efficienza e riduzione dei costi. Fanno parte della SEPA gli Stati Membri dell'Unione europea cui si sono aggiunti l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco.

## **Società**

Contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi nell'intento di pervenire all'esercizio in comune di una determinata attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La legge prescrive diversi tipi di società, fra questi si segnalano:

- a. **società in nome collettivo (Snc)**: in questo caso per gli impegni assunti nei confronti dei creditori sociali rispondono sia la società che i soci anche con il loro patrimonio individuale;
- b. **società in accomandita semplice (Sas)**: per le obbligazioni sociali rispondono sia la società che solamente alcuni soci (come per le Snc) dette accomandatari;
- c. **società a responsabilità limitata (Srl)**: per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio;
- d. **società per azioni (Spa)**: la principale differenza rispetto alla Srl è costituita dalla partecipazione al capitale: azioni (che sono titoli di credito) nella Spa, quote nelle Srl.

Tutte le suddette società sono disciplinate dal Codice civile e fra di loro, oltre a quelle descritte, esistono notevoli differenze specialmente in tema di modalità di costituzione, pubblicità degli atti societari.

## **Società di investimento a capitale variabile (SICAV)**

Società per azioni avente per scopo l'investimento collettivo di patrimoni mobiliari raccolti attraverso l'offerta, in via continuativa, di proprie azioni. Il suo capitale sociale, pertanto, può variare senza per questo dover sottostare alle specifiche norme previste dalla legge per le normali società per azioni. Le somme raccolte dalle SICAV sono quindi investite ed il risparmiatore, proprio perché è socio, può con l'esercizio di voto influire sulle politiche di investimento della società.

Non così accade con i Fondi comuni di investimento: il risparmiatore non può intervenire nella gestione del Fondo avendo scelto di aderirvi liberamente in funzione di regole e condizioni già in precedenza esistenti.

Le SICAV sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 25 gennaio 1992 n. 84 e disciplinate dal Testo Unico in materia di intermediazione

finanziaria che dispone in ordine alla loro costituzione, attività, obblighi, ecc. Le SICAV possono essere armonizzate e riservate. Si dice **armonizzata** una SICAV che può essere commercializzata nel territorio europeo. Si dice **riservata** la SICAV alla quale possono partecipare solamente investitori qualificati (cioè banche, società di gestione di risparmio, ecc.).

### **Spin-off**

Operazione di scorporo di alcune attività da una società e loro trasferimento ad altra società in cambio di azioni di quest'ultima.

### **Spread**

Termine americano con il quale si indica la differenza tra il prezzo di produzione e quello di vendita.

Nel linguaggio comune, invece, ci si riferisce alla differenza tra:

- il tasso preso a base di riferimento ed il tasso applicato ad una determinata operazione (ad esempio nei contratti di mutuo fondiari);
- la quotazione massima e minima di un titolo nella contrattazione giornaliera;
- il prezzo cui si è disposti a comprare e quello cui si è disposti a vendere un certo titolo;
- i tassi di interesse che regolano i titoli pubblici di Paesi diversi: nel caso ad esempio dei nostri Buoni del Tesoro Decennali e dei Bund Tedeschi si parla di maggior "rischio Paese" allorquando il differenziale tra questi due titoli aumenta.

**Stellage** (vedi **Contratto a premio**)

### **Strumento finanziario derivato**

Contratto che prende a base elementi di altri schemi negoziali, come ad esempio titoli, tassi di interesse, valute, indici di Borsa, ecc. Il valore di tali contratti dipende dal valore degli elementi sottostanti, "deriva" quindi da questi ultimi.

**Swap su tassi di interesse** (vedi **Interest Rate Swap**)

### **Switch**

Sostituzione di una posizione titoli con altra ritenuta più favorevole. Nell'ambito dei Fondi comuni indica la sostituzione di un Fondo con un altro della stessa società di gestione (ad esempio il passaggio da un Fondo azionario ad un Fondo bilanciato).



## **Tasso annuo effettivo globale (TAEG)**

Costo totale, espresso in termini percentuali, che il consumatore paga in relazione al credito concessogli dall'intermediario abilitato. Comprende, quindi, gli interessi e tutti gli oneri (come le spese di istruttoria, spese di incasso delle rate di rimborso, spese di intermediazione, ecc.) da sostenere per l'operazione di credito concessa. La sua indicazione è elemento essenziale del contratto stesso.

## **Tasso di interesse**

Misura, espressa in termini percentuali, del costo o della remunerazione del capitale preso o dato a prestito. Si parlerà di **tasso debitore** (per l'utente), in caso di capitali presi a prestito dalla banca o altro intermediario abilitato; di **tasso creditore** (sempre per l'utente), nel caso inverso di investimento presso gli enti abilitati all'esercizio del risparmio (banche, ecc.).

## **Terzo Mercato**

Mercato non regolamentato (vedi), nel quale sono trattati titoli in attesa di essere trattati ufficialmente. Si chiama Terzo Mercato perché è, per l'appunto, terzo rispetto alla Borsa Valori ed al Mercato Ristretto.

## **Titoli di Stato**

Obbligazioni emesse dallo Stato nell'intento di provvedere alla copertura del suo fabbisogno. I Titoli di Stato più comuni sono i BOT – CCT – BTP – CTZ (vedi).

## **Titolo di credito**

Documento che contiene la promessa o l'ordine di compiere una certa prestazione nello stesso indicata.

Il titolo di credito è considerato di diverso tipo in funzione della sua trasferibilità. Infatti è detto:

- **all'ordine**, quando il trasferimento avviene mediante girata (vedi)
- **nominativo**, quando il trasferimento avviene annotando il nome del nuovo titolare del diritto nel registro dell'ente che lo ha emesso (per esempio le azioni)
- **al portatore**, quando il trasferimento avviene mediante semplice consegna dello stesso.

## **Trading on line**

Attività di negoziazione (acquisto o vendita) “via Internet” di titoli di Stato per il tramite di banche o intermediari finanziari che svolgono questo servizio.

## **Traente**

Soggetto che emette una cambiale tratta o un assegno, colui cioè che dà ad un terzo l’ordine di pagare una certa somma ad una determinata scadenza.

# WZ

## **Warrant**

Strumento finanziario che attribuisce al detentore il potere di sottoscrivere, ma anche di acquistare, vendere entro (o ad una certa data) un determinato numero di azioni o di obbligazioni.

Pur essendo collegato al titolo principale, il *warrant* può formare, se espressamente previsto, oggetto di vita autonoma e avere come tale un suo particolare mercato. Generalmente è ideato per rendere più appetibile la sottoscrizione di azioni e/o obbligazioni. I **covered warrant** differiscono dai normali *warrant* in quanto possono avere ad oggetto un indice, un titolo azionario, un tasso di interesse; inoltre, se si riferiscono ad attività sottostanti come azioni o titoli di stato, devono essere emessi da enti diversi e indipendenti da quelli che hanno emesso le attività sottostanti.

**Zero Coupon Bond (vedi Obbligazione a Cedola Zero)**

**"Uso attento del denaro"** fa parte di una collana di pubblicazioni monotematiche, l'**"Agenda del consumatore"**, nata dalla volontà di Federconsumatori di fornire al cittadino le informazioni essenziali per poter effettuare con consapevolezza le proprie scelte di acquisto di beni e di servizi, nella convinzione che la migliore difesa dei diritti inizia obbligatoriamente da una corretta informazione.

Ogni opuscolo tratta uno specifico tema di natura consumeristica, dal risparmio all'alimentazione, dal mercato dell'energia all'uso corretto dei farmaci, dalle telecomunicazioni al turismo, con l'intento di dare via via al lettore strumenti utili non solo per prevenire conseguenze soggettivamente negative, ma anche per intraprendere corrette azioni di autotutela. Per agevolare la lettura di quegli argomenti, che presuppongono la conoscenza di termini tecnici specifici, sono stati realizzati dei glossari di supporto.

A fronte dell'incalzante evoluzione tecnologica, della intensificata complessità delle relazioni sociali ed economiche, della fragilità crescente degli equilibri etici ed ambientali, con cui il cittadino è ineluttabilmente spinto a misurarsi, Federconsumatori si propone di arricchire l'**Agenda del consumatore** di nuove pubblicazioni e di aggiornare periodicamente quelle realizzate, anche accogliendo indicazioni e spunti utili e costruttivi.

**Giovanna Capuzzo**

Presidente Federconsumatori Veneto

